SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 80

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 13 novembre 1989)

INDICE

ALIVERTI: sull'opportunità di effettuare le partite del massimo campionato di calcio nella giornata di sabato 17 giugno 1989, anzichè in quella del 18 nella quale si svolgeranno le elezioni europee (4-03486) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) *Pag.* 2293

ANDREINI ed altri: per la presenza di sette persone effettive di equipaggio sui natanti in navigazione 24 ore su 24 in acque interne (4-03445) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2293

BATTELLO: sulla pubblicazione sul «Corriere di Pordenone» degli emendamenti al disegno di legge in corso di esame al Senato sul provvedimento per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale, che non risultano ancora presentati dal Governo (4-03354) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 2294

BOSSI: sull'opportunità di consentire la prosecuzione dell'attività della ditta Ignazio Mandelli nella sede di via Torrazza a Milano, in attesa di un provvedimento legislativo che definisca la materia dell'espropriazione di aree non aventi caratteristiche agricole, nonchè i criteri per il calcolo del relativo indennizzo (4-00971) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 2295

CAPPUZZO: per l'assunzione di iniziative volte a tutelare l'industria nazionale degli armamenti, in relazione al prossimo adeguamento alle norme del mercato unico europeo (4-02895) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) *Pag.* 2297

CONSOLI, CANNATA: per un intervento presso il compartimento delle ferrovie dello Stato di Bari volto al ripristino del collegamento Bari-Taranto delle ore 13,22 (4-03249) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2299

DONATO: per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori della Calabria colpiti dalla siccità (4-03481) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2300

DUJANY: per la rapida approvazione del bilancio del Parco del Gran Paradiso al fine di garantire la piena prosecuzione dell'attività dell'ente nel periodo estivo (4-03595) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 2301

FASSINO: per un intervento volto ad avviare un'opera di innovazione tecnologica e di miglioramento gestionale all'interno dei presìdi ospedalieri calabresi (4-02815) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2302

FERRARA Pietro: sul funzionamento dell'ufficio postale ubicato in via Principe Umberto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

a Noto (Siracusa) (4-02753) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2304

FIORI ed altri: sul ventilato trasferimento dell'aeroporto di Alghero (Sassari) dall'amministrazione civile a quella militare (4-02793) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2305

FRANCO: per la sollecita assunzione dei vincitori del concorso a 6 posti di operaio qualificato presso il compartimento ferroviario di Reggio Calabria (4-03016) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2305

GAROFALO ed altri: sulla truffa perpetrata ai danni di numerosi cittadini di Badolato (Catanzaro) che avevano depositato i loro risparmi nei libretti postali presso il locale ufficio postale (4-01787) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2306

LOPS ed altri: sui provvedimenti allo studio per favorire il finanziamento dei progetti irrigui per la Puglia ed agevolare la concessione di prestiti alle aziende agrarie (4-03212) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2308

sulla sospensione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica strumentale e diagnostica da parte della USL BA/5 di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi (Bari) (4-03685) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2310

LOTTI ed altri: sui tempi relativi al completamento dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità nel tratto Suzzara (Mantova) - Modena (4-03132) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2311

MESORACA ed altri: per la ripresa della trattativa tra i sindacati e la dirigenza della Agrimont di Crotone (Catanzaro) (4-03836) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2312

MOLTISANTI: per l'istituzione di un secondo ufficio postale nel comune di Avola (Siracusa) (4-02823) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2313

ONORATO: per una diversa dislocazione dell'edificio destinato agli studenti stranieri di Firenze che dovrebbe sorgere nell'area verde adiacente all'Istituto agronomico d'oltremare (4-03797) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2315

PIERALLI ed altri: per un intervento volto a garantire l'uso civile della base missilistica di Comiso (Ragusa), come stabilito a seguito del trattato USA-URSS (4-03205) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) *Pag.* 2316

PINNA, MACIS: per un intervento volto a garantire il godimento delle ferie da parte dei portalettere della provincia di Nuoro e sui provvedimenti che si intende adottare per fronteggiare l'emergenza estiva nel movimento postale (4-01899) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2317

PIZZO ed altri: per l'adozione di provvedimenti volti ad affrontare nelle migliori condizioni i campionati mondiali di calcio del 1990 (4-01975) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 2318

POLLICE: per un intervento volto a verificare la regolarità dell'utilizzazione dei parcheggi del palazzo dell'ASST di via Ala a Catania (4-02881) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2321

sulle sanzioni che si intendono adottare nei confronti del direttore dell'ufficio delle poste di Sesto San Giovanni (Milano) per il comportamento da lui tenuto in occasione dello sciopero del 27 febbraio 1989 (4-03013) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2323

sulle disposizioni in base alle quali il CRESAM di San Pietro a Grado (Gorizia) ha ceduto il deposito uranio all'ENEA (4-03074) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 2324

sul provvedimento di censura inflitto all'operatore di esercizio Carlo di Vita, dipendente dell'ufficio poste ferrovia di Pisa (4-03357) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2325

sulle conseguenze della circolare del 4 marzo 1989 secondo la quale il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare svolto dai corrieri internazionali privati non è più soggetto al regime di esclusiva (4-03380) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2327

sulla mancata approvazione, da parte della Corte dei conti, della graduatoria dei concorsi interni per la qualifica di dirigente d'esercizio banditi dall'amministrazione postale ai sensi del decreto ministeriale del 6 febbraio 1981, n. 4214 (4-03398) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2327

per un intervento volto ad accertare la regolarità della gestione dell'ASST con particolare riferimento al personale (4-03592) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2331

RANALLI: sulla dinamica dell'incidente che il 21 ottobre 1988 ha provocato la morte di un giovane operaio presso l'Italcementi di Civitavecchia (Roma) (4-02332) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2334

SPETIČ: per un intervento a tutela della salute degli abitanti del villaggio carsico di Conconello (Trieste), minacciato dai numerosi impianti di trasmissione televisiva installati all'interno del villaggio stesso (4-03217) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2336

TRIPODI: per il completamento dei lavori di manutenzione dell'aeroporto di Reggio Calabria e per la riapertura notturna dello scalo (4-02829) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 2337

VIGNOLA: sulle somme erogate per opere in corso o ultimate nel Mezzogiorno sui capitoli 531 e 550 del bilancio del Ministero delle poste (4-02238) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2340

ZANELLA: per la costituzione nella provincia di Belluno di una sezione operativa della sovrintendenza ai beni culturali, in relazione alla presenza di numerosi giacimenti archeologici, e per la sollecita sistemazione del museo di Feltre (4-03162) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2342

sulla veridicità delle notizie in merito al mancato coinvolgimento, nella formulazione del piano di programmazione nazionale per la cardiologia e la cardiochirurgia, dei cardiochirurghi componenti l'apposita commissione ministeriale, delle regioni e degli operatori di strutture locali (4-03164) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2343

ALIVERTI. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Per sapere se non ritenga opportuno disporre per l'anticipata effettuazione delle partite del massimo campionato di calcio nella giornata di sabato 17 giugno 1989. Quanto sopra al fine di consentire la partecipazione dei tifosi, normalmente accompagnatori delle proprie squadre, alle operazioni di voto che, come è noto, si svolgeranno nella sola giornata di domenica 18 giugno 1989.

(4-03486)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto pone il problema dell'anticipazione delle partite di calcio in occasione delle elezioni (si fa riferimento all'ultima tornata elettorale europea oggi superata) per consentire ai tifosi di calcio di partecipare alle votazioni senza dover scegliere fra queste e l'accompagnamento in trasferta della squadra «del cuore».

La questione, che presenta anche aspetti connessi con lo svolgimento del concorso del «totocalcio», appare di difficile soluzione, perchè appartiene alla sfera di autonomia della Federazione del gioco del calcio.

D'altro canto il fenomeno acquista un certo rilievo (mai però di grande importanza) soltanto quando le consultazioni si svolgono nella sola giornata di domenica.

Normalmente, peraltro, le votazioni, tranne che in occasione delle europee, si svolgono anche di lunedì, e comunque i cittadini che intendano impiegare il loro tempo domenicale fuori della loro residenza possono compiere, se vogliono, il proprio dovere elettorale anche nelle prime ore della giornata di fine settimana.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(3 novembre 1989)

ANDREINI, LIBERTINI, VECCHI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la navigazione interna ha un'importanza crescente nella vita del paese;

che le merci trasportate (acetone, olio combustibile, dicloroetano) spesso sono pericolose per l'ambiente e per i lavoratori imbarcati;

che a tale navigazione sono interessate aree a particolare rischio ambientale, Po e laguna veneta;

che la riduzione della forza minima degli equipaggi in conseguenza del «decreto-legge Signorile» del 5 febbraio 1986 aggrava la situazione sopra denunciata;

che non è accettabile la presenza in macchina di un solo operatore responsabile di spintori con una o più chiatte;

che la riduzione dei costi a scapito della sicurezza ha provocato inoltre un notevole calo dell'occupazione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno il ritorno a sette persone effettive sui natanti in navigazione 24 ore su 24 e a quattro quando l'orario è dimezzato.

(4-03445)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. - Il decreto ministeriale 5 febbraio 1986 ha apportato lievi modifiche alla tabella riguardante la composizione minima degli equipaggi limitatamente alle navi che effettuano il servizio pubblico di linea sui laghi.

Tali modifiche, sollecitate dalle aziende autorizzate e approvate dalle organizzazioni sindacali, sono state adottate in relazione alle mutate esigenze dell'esercizio della navigazione sui laghi ed ai miglioramenti intervenui nelle attrezzature di bordo, negli impianti di manovra e nelle installazioni di sicurezza delle navi.

Il citato decreto non ha modificato la forza minima degli equipaggi delle navi commerciali (nonostante i miglioramenti tecnologici intervenuti anche in questo settore) che è rimasta inalterata dal 1959 e di consistenza superiore a quella richiesta nei paesi comunitari.

Per quanto sopra, non si ritiene opportuna alcuna iniziativa volta a modificare le disposizioni normative introdotte col ripetuto decreto 5 febbraio 1986.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(31 ottobre 1989)

BATTELLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che da una verifica in data 4 maggio 1989 è stato accertato non essere stati ancora presentati da parte del Governo gli emendamenti al disegno di legge n. 1213 (trasmesso dalla Camera dal 29 luglio 1988), già preannunciati, a nome del Governo medesimo, dal sottosegretario Sacconi nella seduta del 1° febbraio 1989 della Commissione bilancio del Senato in sede deliberante;

che, invece, in data 3 maggio 1989, il «Corriere di Pordenone» ha pubblicato in prima pagina, accreditandone il testo al Governo, una serie di emendamenti al citato disegno di legge,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo abbia già predisposto i preannunciati emendamenti;

se il loro testo corrisponda a quello pubblicato dalla stampa;

come, in questo caso, sia potuto succedere che - mentre i senatori non hanno ancora potuto prendere visione di tali emendamenti - un giornale locale abbia potuto invece darne pubblicazione.

(4-03354)

(9 maggio 1989)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto ed in base agli elementi forniti dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, si comunica quanto segue.

L'atto Senato n. 1213, concernente «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», già approvato in sede deliberante dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, è ora all'esame in sede deliberante della 5ª Commissione permanente del Senato.

Alla luce delle osservazioni formulate sul testo approvato dalla Camera da parte delle amministrazioni interessate, sono state tenute alcune riunioni a livello tecnico presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con i rappresentanti delle predette amministrazioni, durante le quali è stata ravvisata l'opportunità di suggerire talune modifiche al testo in questione.

Ciò si è reso necessario in quanto le norme in questione risultano suscettibili di contestazione da parte della Comunità economica europea in relazione ai limiti degli interventi degli Stati membri con riferimento al principio della libera concorrenza posti con il Trattato di Roma.

Nel predisporre gli schemi di emendamenti è stato tenuto conto anche delle compatibilità finanziarie dei fondi disponibili per il triennio 1989-91, accantonati sui fondi speciali del conto capitale.

Il 29 marzo 1989 sono state richieste le adesioni delle amministrazioni competenti.

I Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica hanno comunicato il loro parere favorevole.

Il Dipartimento delle politiche comunitarie ha condizionato la propria adesione alla necessità del preventivo invio del testo del disegno di legge alla Commissione della CEE, ai sensi del disposto dell'articolo 93, comma 3, del Trattato di Roma, in quanto le norme emendate potrebbero ancora configurare interventi a sostegno delle attività economiche incompatibili con tale normativa. A seguito poi di una protesta di parlamentari friulani il 10 maggio 1989 si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una riunione con i rappresentanti politici interessati.

Da tale raduno è emersa la necessità di riconsiderare gli schemi degli emendamenti elaborati, in modo da contenere le modifiche da apportare al testo aprovato dalla Camera.

Allo stato attuale si è in attesa di conoscere le iniziative che le singole amministrazioni assumeranno nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di concretare le modifiche necessarie.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(30 ottobre 1989)

BOSSI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'articolo 32 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificando l'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, prevede che possono

rientrare nei piani di edilizia economico-popolare anche le aree «sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione... sia» genericamente «...ritenuta necessaria per la realizzazione del piano» e quindi anche le aziende artigianali presenti sul territorio antecedentemente all'approvazione del piano stesso;

che le norme che regolano l'indennità di espropriazione dei terreni e degli immobili ricadenti nei PEEP (Piani di edilizia economica e popolare) prendevano come riferimento il valore venale dell'area nuda con prevalente attività agricola (articolo 12 della legge n. 167) e successivamente il valore agricolo medio delle colture agricole (articolo 16 della legge n. 865, modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) con coefficienti aggiuntivi (norme in seguito dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980);

che di fatto, nella legislazione vigente e precedente, non esiste alcuna previsione che tenga conto del valore di avviamento commerciale, proprio delle aziende artigianali, per quanto attiene la indennità d'esproprio di tali strutture ubicate in aree destinate a PEEP ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 865;

che è emblematica, a tale proposito, la vicenda che ha dovuto subire la ditta Ignazio Mandelli, corrente in Milano, via Torrazza, n. 39, specializzata nella lavatura della lana per i materassi, per vedersi riconoscere in sede giudiziaria o il suo diritto a vedersi esclusa dalla variante PEEP, approvata dal comune di Milano fin dal 1964, relativa alla formazione dell'attuale «quartiere gallaratese» oppure un indennizzo proporzionato ai valori di avviamento commerciale e degli oneri di trasferimento superiore alle originarie lire 56.425.625, fissate nel decreto d'esproprio del prefetto di Milano;

che la Corte di cassazione, con propria sentenza 5 luglio 1975, n. 2616, riteneva ammissibile l'inserimento dei 4.000 metri quadrati occupati dalla Ignazio Mandelli nel piano di edilizia economica e popolare, senza peraltro che la ditta abbia potuto beneficiare di una misura d'indennità d'esproprio superiore a quella stabilita;

che in data 1° ottobre 1987, a seguito delle proroghe di legge, l'azienda è stata oggetto di esecuzione forzata con intervento della forza pubblica, con conseguente blocco dell'attività produttiva, nonchè di sfratto della famiglia Mandelli dai locali destinati ad uso abitazione situati nella palazzina d'ingresso dell'azienda e di proprietà del signor Mandelli Ignazio;

che, in conseguenza di ciò, l'azienda per la ripresa dell'attività ha la necessità di reperire altrove area con capannoni idonei, sopportando in proprio costi stimabili in oltre un miliardo di lire e perdendo l'elevato valore dell'avviamento commerciale,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga il Ministro in indirizzo di intervenire, in particolare presso l'IACP di Milano, per consentire alla ditta Ignazio Mandelli la normale prosecuzione dell'attività nell'attuale sede aziendale con, altresì, la garanzia di rimanere nei locali ad uso abitazione a favore dei componenti la famiglia Mandelli, almeno fintanto che non verrà emanato un provvedimento legislativo che definisca la materia dell'indennità di espropriazione di aree ricadenti nei PEEP e non aventi reali

caratteristiche agricole, in modo da rendere giustizia a una situazione che trascura ampiamente lo spirito degli articoli 41 e 42 della Costituzione, oltre che per le considerazioni di ordine umanitario che coinvolgono valori fondamentali, quali il lavoro e l'abitazione, che la vicenda propone.

(4-00971)

(21 gennaio 1988)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si rileva che non vi sono strumenti di intervento nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, per quanto esposto nell'interrogazione medesima.

Si tenga presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 ha trasferito tali poteri nei confronti degli IACP alle singole regioni.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(10 novembre 1989)

CAPPUZZO. - *Ai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che le finalità dell'IEPG (Gruppo indipendente europeo di programmazione) verso «un'Europa più forte» vengono a coniugarsi con le finalità del Mercato unico europeo che dovrà essere gradualmente istitutito entro il 31 dicembre 1992;

che ciò presuppone anche un mercato europeo più vasto per le forniture militari, facendo cadere le barriere di tutela che, in applicazione dell'articolo 233 del trattato CEE, l'articolo 15 della legge nazionale 30 marzo 1981, n. 119, pone;

che il comunicato di Lussemburgo relativo all'incontro tenuto colà il 9 novembre 1988 tra i Ministri della difesa membri dell'IEPG, si sofferma in modo particolare sul mercato europeo degli armamenti, prevedendo adempimenti volti a rendere, sin da ora, comunicanti i relativi mercati con la segnalazione delle negoziazioni da effettuarsi nell'ambito di ciascuna nazione, prevedendo anche l'iscrizione di imprese estere presso l'Albo dei fornitori nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state adottate o si intenda adottare a tutela del mercato nazionale al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese nazionali e quelle estere ad evitare che queste ultime, qualora destinatarie di forme di incentivi, possano acquisire capacità concorrenziali rispetto alle imprese nazionali, non solo sul mercato interno, ma anche su quello internazionale.

(4-02895)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Gruppo europeo indipendente di programmazione (IEPG), costituito da tredici nazioni europee della NATO, ha lo scopo di:

consentire un impiego più efficace dei fondi per la ricerca, lo sviluppo e l'approvvigionamento dei materiali per la difesa;

accrescere la standardizzazione e l'interoperabilità degli armamenti;

assicurare il mantenimento di una valida base tecnologica ed industriale europea nel settore dei materiali per la difesa;

rafforzare il peso politico e industriale dell'Europa nell'ambito della NATO.

La realizzazione di un mercato europeo degli equipaggiamenti militari è stata individuata come uno dei passi indispensabili per il conseguimento del suddetto scopo, anche in considerazione dei riflessi che la prossima istituzione del mercato unico europeo (1992) non potrà non avere sul settore militare, ancorchè tutelato da specifica normativa.

Il piano di azione elaborato in ambito IEPG per realizzare gradualmente il mercato europeo degli armamenti, in un quadro caratterizzato da cooperazione tecnologica, competizione e giusti ritorni, prevede tra l'altro che:

venga facilitato il trasferimento di tecnologia fra i paesi IEPG e si definisca un piano tecnologico europeo sul quale operare il più possibile congiuntamente;

ciascun paese renda note le proprie necessità di acquisizione di equipaggiamenti per la difesa attraverso l'emanazione di un bollettino e indichi dei punti focali ai quali le imprese dei paesi IEPG possano esporre il proprio interesse a proporsi come potenziali fornitori;

presso il segretariato permanente dell'IEPG vengano registrate le transazioni di materiali in modo tale che, attraverso l'individuazione di eventuali sbilanciamenti, si possano attuare adeguate compensazioni.

Per quanto riguarda in particolare la notifica delle necessità di acquisizione e la possibilità che imprese straniere si candidino come fornitori, il successivo sviluppo degli studi ha portato a:

individuare nel mese di ottobre 1989 la data di pubblicazione del bollettino il cui formato potrebbe essere simile a quello dei bollettini da poco tempo editi da Gran Bretagna e Francia;

considerare rispondente alle finalità del bollettino l'inclusione in esso di materiali di valore superiore a 1 milione di ECU, escludendo però quelli già regolati da direttive CEE, le armi nucleari ed i sistemi di propulsione nucleare, le navi da guerra (esclusi i loro sistemi d'armi), gli agenti tossici e radioattivi, le apparecchiature crittografiche e simili;

prevedere l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione in casi d'emergenza o per motivi di sicurezza nazionale o per altri fatti contingenti nazionali.

Va altresì valutata l'opportunità di tenere conto della politica industriale. Anche in tale contesto si ritiene, in ambito IEPG, che le esenzioni dovrebbero essere limitate al massimo; per esempio, al fine di mantenere in vita l'opportunità di partecipare in futuro a gare che si svolgano su mercati oligopolistici.

Va inoltre considerato e risolto il problema inteso a istituire la maggiore uguaglianza possibile nelle condizioni di gara e si deve discutere

su quale trattamento riservare alle aziende statali o a partecipazione statale.

L'EDIG (European defence industry group) è pienamente coinvolto nelle attività tese all'istituzione del mercato europeo degli equipaggiamenti per la difesa. Esso ha valutato favorevolmente l'impostazione adottata dall'IEPG nel suo piano d'azione ed ha promesso il proprio aiuto senza alcuna remora. Ha fatto infine presente che, oltre ad aprire i mercati ed a consentire a tutti la partecipazione alle gare, bisogna promuovere più energicamente la cooperazione nei progetti e lo snellimento delle specifiche e degli *standard* allo scopo di realizzare economie di scala.

Si ritiene che il piano d'azione dell'IEPG per la graduale apertura del mercato degli armamenti e le decisioni finora adottate al riguardo non contengano elementi potenzialmente negativi per l'industria nazionale degli armamenti, essendo tra l'altro contemplata la possibilità di discostarsi per motivi specifici dalle regole comunemente accettate.

Inoltre, il lavoro che si deve ancora svolgere è particolarmente rivolto sia ad assicurare parità di condizioni fra le imprese dei vari paesi sia a valutare i riflessi che la loro diversa configurazione giuridico-amministrativa potrebbe avere sulla competizione, annoverata tra i fattori indispensabili per il raggiungimento degli scopi dell'IEPG.

La collaborazione dell'EDIG nello svolgimento dei lavori e la continua valutazione di questi ultimi da parte dei direttori nazionali degli armamenti prima e dei Ministri della difesa successivamente costituiscono garanzie contro l'eventuale insorgere di situazioni negative per l'industria nazionale.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(10 novembre 1989)

CONSOLI, CANNATA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Bari con il nuovo orario estivo in vigore dal 28 maggio 1989 ha modificato la partenza del treno 3689 ex 34657 da Bari a Taranto dalle ore 13,22 alle ore 13,57;

che tale modifica crea notevole disagio agli utenti, specie studenti e pendolari, su sollecitazione dei quali era stato istituito il precedente orario,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere per venire incontro alla protesta degli utenti e delle organizzazioni sindacali ripristinando il vecchio orario.

(4-03249)

(20 aprile 1989)

RISPOSTA. – L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che per aderire alle richieste della clientela, soprattutto a livello universitario, pervenute tramite le istanze sindacali di Taranto, con l'attuazione dell'orario invernale 1988-89 (attivato il 25 settembre 1988) veniva istituita una coppia di treni con il seguente orario:

treno 34656 – partenza da Taranto alle ore 6,22 e arrivo a Bari alle ore 7,52;

treno 34657 – partenza da Bari alle ore 13,22 e arrivo a Taranto alle ore 14,50.

La partenza da Bari alle ore 13,22 del treno 34657, peraltro, non rispondeva pienamente alle aspettative per l'impossibilità tecnica di fissare l'orario intorno alle ore 14, come richiesto. Della situazione veniva informato l'assessorato ai trasporti della regione Puglia, con l'impegno di riesaminare la questione in sede di impostazione ed elaborazione dell'orario estivo 1989. Con l'attuazione di quest'ultimo, l'orario di partenza da Bari del treno 34657 veniva differito alle ore 13,57.

Pertanto, sono da ritenersi soddisfatte le esigenze di una vasta fascia di utenti (pendolari e studenti).

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(2 novembre 1989)

DONATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se siano a conoscenza che a causa d'una persistente e prolungata siccità si sono verificati in molte e vaste zone della Calabria enormi danni all'agricoltura, con irreparabile compromissione delle produzioni cerealicole, leguminose da granella e foraggiere, e che la discontinuità e la carenza delle risorse idriche stanno già producendo danni alle coltivazioni orticole e industriali;

se ritengano che, data l'eccezionalità dell'evento, siffatta grave situazione non può essere affrontata con gli ordinari strumenti legislativi (legge n. 590 del 1981), scarsamente dotati, allo stato, di mezzi finanziari e perciò non adeguati per fronteggiare l'emergenza, per garantire il rimborso dei costi di produzione e per dare sollievo creditizio ai produttori già indebitati a causa delle precedenti calamità;

se ritengano necessario, urgente e giusto fare adottare dal Consiglio dei ministri un decreto-legge che, superando la logica della legge n. 590 del 1981, sprovvista, peraltro, di copertura finanziaria, consenta:

1) il rimborso delle anticipazioni colturali;

2) il rimborso delle cambiali agrarie, con le stesse modalità previste dalla legge n. 198 del 1985, articolo 8;

3) la fiscalizzazione degli oneri sociali;

4) l'esenzione del pagamento IRPEF e ILOR.

(4-03481)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La siccità che ha colpito il territorio nazionale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, nel corso dell'annata agraria 1988-1989, è stata in effetti di estensione tale da non poter essere affrontata soltanto con gli ordinari strumenti. Di conseguenza, si è reso necessario far ricorso ad

apposito provvedimento (decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286) recante provvidenze aggiuntive ed integrative rispetto a quelle della legge n. 590 del 1981, a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità.

In particolare, detto provvedimento prevede:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi, a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate di scadenza delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, con l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e delle associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione dovuti ai consorzi di bonifica che, per carenza idrica, hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione ai consorzi stessi di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento del minor gettito conseguito a causa dell'esonero;

agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli;

l'esonero, nella misura del 50 per cento, dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza dovuti dalle aziende agricole per gli anni 1989 e 1990.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze innanzi elencate, lo stesso provvedimento legislativo integra, infine, di 300 miliardi la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 1989, e pone a carico della dotazione dello stesso Fondo per il 1990 l'ulteriore spesa di 140 miliardi.

Per quanto concerne la regione Calabria, si rappresenta, in particolare, che con decreto ministeriale n. 1075 del 23 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989) è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nel periodo autunno 1988-primavera 1989 nel territorio della provincia di Cosenza nonchè di numerosi comuni della provincia di Catanzaro, ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla citata legge n. 590 del 1981, così come integrata dal parimenti citato decreto-legge n. 231 del 1989.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(19 ottobre 1989)

DUJANY. – *Ai Ministri dell'ambiente e del tesoro.* – Premesso che il Parco del Gran Paradiso, in piena stagione estiva, chiude i centri-visita ed il giardino botanico a causa della mancata approvazione del bilancio

preventivo 1989 da parte dei Ministeri dell'ambiente e del tesoro (nonostante un finanziamento di 5 miliardi di lire approvato recentemente dal Parlamento), l'interrogante chiede di sapere i motivi di tale situazione e se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per assicurare la rapida approvazione del bilancio suddetto onde permettere al consiglio di amministrazione del Parco di continuare la sua attività.

(4-03595)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. - Il contributo ordinario a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso è stato adeguato, da 262 a 5.000 milioni, con la legge 17 aprile 1989, n. 139.

Detta legge ha previsto (articolo 2) che il bilancio di previsione dell'Ente e le relative variazioni devono essere approvate dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero del tesoro.

In conseguenza di tale previsione, intervenuta ad esercizio finanziario già da tempo iniziato, questo Ministero ha provveduto nel più breve termine a mettere a disposizione dell'Ente l'intero stanziamento (ordinamento diretto speciale commutabile in quietanza d'entrata o di conto corrente dell'8 giugno), nonchè ad approvare il 18 luglio 1989 la deliberazione n. 3 del 1989, assunta dal consiglio di amministrazione il 3 dello stesso mese e concernente il primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

A seguito di tale prima approvazione, il consiglio di amministrazione dell'Ente, con deliberazione assunta il 24 luglio, n. 4 del 1989, ha proceduto alla seconda variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, con la quale ha disposto la ripartizione del contributo ordinario nella nuova misura sui singoli capitoli di bilancio.

Tale deliberazione è stata trasmessa a questo Ministero ed a quello del tesoro il 4 agosto 1989 ed è pervenuta il successivo 7 agosto.

In considerazione dei necessari tempi di esame della deliberazione e del fatto che il nulla osta del Ministero del tesoro è pervenuto con telegramma del 6 settembre 1989, questo Ministero ha espresso il proprio nulla osta, concertato con telegramma del 7 settembre n. 2958/SCN/4.1.1.

Per porre l'Ente a conoscenza nel più breve termine della favorevole deliberazione assunta, il Ministero ha, inoltre, provveduto all'immediato invio del testo del telegramma via telefax.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(20 ottobre 1989)

FASSINO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che uno studio dell'ISIS (Istituto di informazione sanitaria) evidenzia che le strutture sanitarie pubbliche calabresi hanno il peggiore rapporto spesa-efficienza fra quelle delle regioni d'Italia;

che in un ospedale della Calabria un giorno di degenza costerebbe 390.000 lire, contro le 260.000 lire della Liguria, eccetera;

che nonostante ciò i servizi resi al malato sono assai carenti;

che, a quanto sembra, questa differenza sarebbe dovuta anche alla scarsa presenza di tecnologia nei presidi ospedalieri;

che, sempre secondo l'ISIS, ciò dimostra che il costo di una degenza in ospedale è influenzato dal livello tecnologico del presidio: più il livello è basso, più crescerebbero i costi,

l'interrogante chiede di sapere come, nell'ambito delle competenze ministeriali, si intenda intervenire sulla realtà delle USL calabresi per avviare una valida opera di innovazione tecnologica e di miglioramento gestionale all'interno dei presidi ospedalieri.

(4-02815)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Il definitivo superamento dei preesistenti squilibri territoriali nell'assistenza sanitaria e la realizzazione di condizioni e di garanzie di tutela della salute uniformi in tutto il territorio nazionale restano, senza dubbio, obiettivi essenziali e, nello stesso tempo, fra i più impegnativi del servizio sanitario nazionale.

Con tali intenti il Ministero della sanità, nell'ambito dei propri relativi compiti di impulso e di indirizzo delle attività di competenza regionale, ha seguito con attenzione costante, in particolare, le complesse problematiche dell'assistenza ospedaliera e quelle, strettamente collegate, dell'organizzazione dei presidi e dei servizi fondamentali di cui essa deve avvalersi, studiando e proponendo, man mano, i correttivi ritenuti opportuni anche per una maggiore razionalizzazione della spesa sanitaria nel settore.

In questo quadro si collocano, in particolare, la legge 23 ottobre 1985, n. 395, la legge 8 aprile 1988, n. 109, e da ultimo, in attuazione del relativo articolo 2, il decreto ministeriale 13 settembre 1988 sulla determinazione degli *standard* del personale ospedaliero.

Riguardo, poi, alla situazione specifica prospettata dall'onorevole interrogante delle particolari disfunzioni e carenze riscontrabili nelle strutture ospedaliere della Calabria sotto il profilo della relativa programmazione finanziaria – l'unico che investa dirette attribuzioni e conseguenti ordinarie possibilità d'intervento di questo Ministero nel settore – non può evitarsi di ricordare che per il 1987, a fronte di uno stanziamento di lire 16.363.000 già assegnato alla regione per interventi di manutenzione ordinaria, è rimasta purtroppo preclusa la possibilità di svincolare un ulteriore finanziamento di lire 30.632.000, già ripartito dal CIPE, per l'atteggiamento di fatto inerte e incredibilmente dilatorio delle competenti autorità regionali nell'inviare in tempo utile i programmi, pur non potendo ignorarsi che – come è noto – ne era comunque imposta la preventiva verifica a norma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Più agevoli sono, invece, risultate le procedure di erogazione degli stanziamenti per gli anni 1988 e 1989, ma soltanto perchè, scaduto il triennio di validità di tale disposizione (vincolante, ma a carattere transitorio), si è già reso possibile assegnare alla regione Calabria il 70 per cento dei fondi CIPE in conto capitale, pari ad una quota di lire 37.680.000 rispetto all'intero fondo di ripartizione di lire 53.214.000.

È evidente, peraltro, che la concreta ed effettiva eliminazione delle carenze e delle disfunzioni evidenziate nelle varie strutture ospedaliere della regione potrà derivare soltanto da oculati e «mirati» piani di

intervento di quelle autorità regionali che, oltre a disporre del più diretto e completo quadro conoscitivo del settore, restano titolari delle specifiche attribuzioni operative in materia.

Tale principio, del resto, ha trovato autorevolissima conferma nella recente sentenza n. 338 del 13 giugno 1989 della Corte costituzionale che, nel pronunciarsi sui ricorsi delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Umbria e Toscana contro il surricordato decreto ministeriale 13 settembre 1988 sui cosiddetti «*standard* ospedalieri», ne ha dichiarato incostituzionali alcuni commi, in tutto od in parte, degli articoli 1, 2 e 6. Ovviamente, l'annullamento delle relative disposizioni determina un inevitabile ridimensionamento della potestà d'intervento vincolante del Ministero nei confronti delle regioni, che ne deriva, soprattutto per indirizzarne e per coordinarne, circoscrivendole anche nel tempo, le necessarie scelte operative.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(19 ottobre 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che la città di Noto (Siracusa) è stata dotata di un ufficio postale succursale ubicato in via Principe Umberto 3, venendo incontro in tal modo alle reali esigenze dei cittadini che risiedono nella zona ed ovviando ai notevoli disagi cui erano sottoposti;

considerato che di recente gli utenti del menzionato ufficio postale, alla richiesta di effettuare raccomandate o spedire plichi raccomandati o usufruire dei normali servizi postali, sono stati indirizzati, senza motivazione, presso l'ufficio postale principale,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi delle «limitate» competenze di detto ufficio postale e della mancata e legittima notifica agli utenti nei modi di legge.

(4-02753)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la difficile situazione venutasi a creare a Noto a seguito della dichiarazione di inagibilità del centro storico pronunciata dal comune interessato, area in cui è ubicata la sede patrimoniale dell'edificio postale, è ben nota ai competenti organi di questa amministrazione che si sono attivamente impegnati nella ricerca di una soluzione idonea.

Sono stati, infatti, individuati dei locali siti in via Napoli, dove sono in corso di esecuzione alcuni lavori di ampliamento e di ristrutturazione e dove, una volta ultimate le opere necessarie, potranno essere trasferiti i servizi postali che attualmente vengono svolti in due diverse sedi: nei locali siti in via Napoli vengono, infatti, svolti i servizi del movimento postale e portalettere, mentre i servizi a denaro e telegrafici sono assicurati presso i locali dell'ufficio succursale 1 ubicato in via Umberto dove viene anche svolto, esclusivamente ad opera del personale del ruolo UP, il servizio di accettazione delle raccomandate, assicurate e pacchi.

I lavori di ristrutturazione in corso presso la sede di via Napoli sono, comunque, in fase di ultimazione ed è pertanto prevedibile che tale precaria situazione, resa nota a suo tempo attraverso la stampa locale, tornerà, in tempi brevi, alla normalità.

Per quanto riguarda la sistemazione dell'edificio patrimoniale, si comunica che è in corso la perizia per la determinazione dei lavori di risanamento e di ristrutturazione necessari per ripristinarne l'agibilità; allo stato attuale, pertanto, non è possibile fare attendibili previsioni sui tempi occorrenti per la sua riapertura al pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 novembre 1989)

FIORI, MACIS, ARFÈ, ONORATO, PINNA. – *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* – Premesso:

che i giornali hanno riferito la notizia di un proposito del Governo di convertire lo scalo aereo di Alghero da «aeroporto civile aperto al traffico militare» in «aeroporto militare aperto al traffico civile»;

che il sottosegretario per la difesa, Pisanu, e il sottosegretario per i trasporti, Ghinami, hanno dato sulla questione versioni contraddittorie,

gli interroganti chiedono di sapere come stiano realmente le cose, ricordando che il popolo sardo mal sopporterebbe un pollice di gravami militari in più, specialmente dopo che il Governo ha tradito l'impegno formale del 1980 per un loro progressivo alleggerimento.

(4-02793)

(27 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dei trasporti.

I programmi attinenti all'aeroporto di Alghero riguardano esclusivamente la predisposizione di nuove strutture didattico-logistiche per l'addestramento del personale dell'Aeronautica militare. In particolare è prevista la realizzazione di una scuola per la formazione degli avieri a breve ferma e per la preparazione di seconda e terza fase del personale addetto alla vigilanza (VAM).

La costituzione della scuola non comporterà alcuna interferenza con le attività di volo civili, con specifico riguardo alle attività dell'Alitalia che dispone sull'aeroporto di una scuola di volo.

Si assicura comunque che dalle attività programmate non deriverà alcun gravame di carattere militare per l'area algherese.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(10 novembre 1989)

FRANCO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che, a mezzo del pubblico concorso di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279, sono stati assegnati al compartimento ferroviario di Reggio Calabria 6 posti di operaio qualificato;

considerato che da tempo il concorso è stato portato a compimento ma, ad oggi, non è stato provveduto all'assunzione dei vincitori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre perchè si proceda con immediatezza all'assunzione dei sopraddetti operai qualificati che con ansia attendono di poter iniziare il loro proficuo lavoro nell'ambito delle Ferrovie dello Stato.

(4-03016)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. – In merito alla mancata assunzione dei vincitori del concorso pubblico di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279, l'ente Ferrovie dello Stato ha fatto rilevare che in data 22 dicembre 1987, per motivi di bilancio, peraltro ancora attuali, venne disposto il contenimento di tutte le proposte di spesa e ravvisata l'opportunità di sospendere tutte le assunzioni di personale.

Inoltre, in relazione ad intervenute modifiche organizzative, il personale in alcuni compartimenti del sud, fra cui quello di Reggio Calabria, è risultato in esubero.

Successivamente, con la legge 29 dicembre 1988, n. 554, anche per l'ente Ferrovie dello Stato sono stati posti limiti alle assunzioni di nuovo personale, limiti ulteriormente ridotti dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, che all'articolo 2 prevede l'avvio al prepensionamento di una quota del personale, per cui, al momento, per l'ente Ferrovie dello Stato non è possibile procedere all'assunzione dei vincitori del citato concorso.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(4 novembre 1989)

GAROFALO, ALBERTI, TRIPODI, MESORACA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia riportata dai giornali circa la truffa che sarebbe stata consumata nel comune di Badolato (Catanzaro) a danno di molti cittadini che avevano depositato i loro risparmi in libretti postali presso il locale ufficio postale;

quali siano gli accertamenti finora espletati per ricostruire i meccanismi e l'entità della truffa;

quali provvedimenti si intenda prendere per impedire in futuro il ripetersi di simili azioni a danno di piccoli risparmiatori;

quali iniziative siano state predisposte per risarcire i cittadini del danno subìto;

se si siano registrati episodi simili a quello di Badolato in altre parti d'Italia;

se non si ritenga utile e necessario predisporre particolari misure di vigilanza in quegli uffici postali utilizzati in modo prevalente da anziani emigrati assenti, eccetera, al fine di garantire la sicurezza dei risparmi dei cittadini.

(4-01787)

(28 giugno 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che a seguito di accertamenti effettuati presso l'ufficio postale di Badolato è emersa una frode commessa dal dirigente di esercizio Francesco Menniti, direttore del predetto ufficio, a danno di utenti e dell'erario.

In sostanza il Menniti ometteva di contabilizzare e di partecipare i depositi, utilizzava cedole in bianco per partecipare e contabilizzare rimborsi per somme maggiori di quelle richieste dagli utenti, trascriveva sul registro partitario, modello S, somme diverse da quelle riportate sui libretti, scritturava interessi non maturati o non corrispondenti a quelli effettivi, e così via.

Conseguentemente, l'ufficio di ispezione della direzione provinciale delle poste di Catanzaro ha segnalato alla procura della Repubblica di Catanzaro, con rapporto in data 24 maggio 1988, ed alla procura generale della Corte dei conti, con nota dell'8 marzo 1988, la frode commessa dal Menniti, peraltro deceduto in attività di servizio il 2 aprile 1988.

Gli illeciti accertati alla data dell'atto di citazione, emesso dal procuratore generale della Corte dei conti il 30 settembre 1988, comportavano un danno per l'erario di lire 693.567.416, inducendo il presidente della seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti a disporre, con decreto del 14 novembre 1988, il sequestro conservativo delle somme dovute dall'Istituto postelegrafonici ai signori Saraco Enrichetta, vedova Menniti, Menniti Gregorio, Menniti Ernesto e Menniti Antonio, eredi di Menniti Francesco, a titolo di indennità di liquidazione e di ogni altra indennità, a qualsiasi titolo dovuta, sino alla concorrenza della somma frodata.

Si deve precisare che, a conclusione dell'inchiesta ispettiva, le frodi emerse nel servizio dei libretti di risparmio, addebitabili al Menniti, hanno raggiunto la cifra di lire 1.321.623.511 per capitale ed interessi.

Peraltro, il danno da risarcire ai depositanti, per capitale, ammonta a lire 646.967.821, in quanto il colpevole, prima dell'inchiesta, ha rifuso direttamente ai danneggiati somme per complessive lire 674.655.690.

Nell'udienza del 20 aprile 1989, la sezione seconda giurisdizionale della Corte dei conti ha convalidato il sequestro conservativo disposto ed operato presso l'Istituto postelegrafonici di tutte le somme dovute dal predetto Istituto agli eredi del dirigente d'esercizio Francesco Menniti, come previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, che consente, appunto, il sequestro della indennità di buonuscita per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno causato dal dipendente dell'amministrazione.

Non è stato invece convalidato il disposto ed operato il sequestro mensile del quinto della pensione di reversibilità liquidata in favore della signora Enrichetta Saraco, vedova Menniti, in quanto, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la pensione indiretta o di reversibilità spettante alla vedova dell'impiegato statale pur avendo a presupposto il rapporto di servizio del coniuge defunto, non trae origine da tale rapporto ma costituisce spettanza *jure* proprio della vedova e, come tale, non è sequestrabile per realizzare crediti per risarcimento dei danni provocati dal coniuge defunto.

L'amministrazione, accertato che nessuno degli utenti danneggiati è incorso nella inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 156 del

codice postale ed avendo sicuramente provata, in sede di inchiesta amministrativa, la frode consumata, ha autorizzato, in data 1° agosto 1989, il risarcimento in favore degli aventi diritto, per il complessivo importo di lire 940.589.940, di cui lire 646.967.821 per capitale e lire 293.622.119 per interessi convenzionali maturati dalla data di ciascuna frode a quella del provvedimento in questione.

Appare opportuno precisare, infine, che questa amministrazione, al fine di evitare il verificarsi di episodi analoghi a quello in questione (che, pur se con carattere di eccezionalità, possono accadere), esercita, tramite la direzione centrale servizi bancoposta, costanti ed approfonditi controlli contabili ed effettua, altresì, una attività ispettiva espletata dai propri funzionari sulla base di precise norme in materia.

Tale funzione si estrinseca sia attraverso una vigilanza generica e preventiva sulla regolare organizzazione ed esecuzione dei servizi, sia attraverso indagini specifiche tendenti alla scoperta ed alla eliminazione di ogni fatto anomalo che violi le norme regolatrici dei servizi o quelle della legge penale o determini comunque danno all'amministrazione od a terzi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(4 novembre 1989)

LOPS, PETRARA, IANNONE, CONSOLI, CANNATA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che in Puglia la situazione agroalimentare, industriale e ambientale si è fatta particolarmente grave per effetto delle mancate piogge ed anche a causa della situazione finanziaria della regione che specie in questo settore è al limite della bancarotta;

che infatti si è avuto il blocco delle operazioni di credito agrario dal 1988, dato che la regione è fortemente indebitata presso le banche;

che i contadini, vista la situazione finanziaria, non ottengono crediti di investimento e di miglioramento fondiario;

che la siccità, che risale all'inverno del 1988 e che anche quest'anno ha aggravato le condizioni economiche delle aziende agrarie, è tale che, allo stato, non esiste la possibilità di attingere per l'irrigazione acqua dagli invasi (acqua che risulta insufficiente anche per l'uso potabile);

che tutto questo ha creato un'accentuata disoccupazione nelle campagne oltre che nell'industria agroalimentare,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in ordine alla situazione finanziaria della regione Puglia per favorire le aziende contadine, per consentire il superamento delle difficoltà in ordine ai problemi del finanziamento dei progetti irrigui e dell'occupazione nelle campagne.

(4-03212)

(13 aprile 1989)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale n. 1074 del 23 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989) è stata dichiarata l'eccezionali-

tà della siccità verificatasi nell'intero territorio della regione Puglia nel periodo inverno 1988-primavera 1989.

Tale decreto, come noto, rende operanti le provvidenze creditizie e contributive previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, integrate da quelle del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

In particolare, tale ultimo provvedimento prevede:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi, a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamento del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, con l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e delle associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione dovuti ai consorzi di bonifica che, per carenza idrica, hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione ai consorzi stessi di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento del minor gettito conseguito a causa dell'esonero;

agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli;

l'esonero, nella misura del 50 per cento, dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza dovuti dalle aziende agricole per gli anni 1989 e 1990.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze innanzi elencate, lo stesso provvedimento legislativo integra, infine, di 300 miliardi la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 1989 e pone a carico della dotazione dello stesso Fondo per il 1990 l'ulteriore spesa di 140 miliardi.

Inoltre, con il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1989) gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità.

Per quanto concerne i problemi della carenza di approvvigionamento idrico a scopo irriguo connessa allo stato di prolungata siccità, l'impegno di questo Ministero, ai fini della regolazione dei flussi idrici nelle zone meridionali, si può quantificare in un incremento delle superfici irrigabili pari a 12.150 ettari, ad integrazione dei 718.000 ettari che la Cassa per il Mezzogiorno ha sino ad oggi attrezzato a scopo irriguo, mentre i finanziamenti per gli investimenti di competenza di questo stesso Ministero sono stati resi disponibili dalla legge n. 984 del 1977, dalla legge n. 752 del 1986 e dal FIO.

Peraltro con i programmi Casmez si sta provvedendo all'ulteriore attrezzamento di altri 405.000 ettari.

Circa l'oggettiva scarsità delle riserve idriche contenute negli invasi, le dighe, per lo più di recente costruzione, sono ancora in parte in fase sperimentale e non è pertanto tecnicamente possibile invasare tutta l'acqua di origine meteorica affluita, ma prossimi sono i collaudi definitivi che consentiranno la piena utilizzazione dei manufatti predetti di regolazione idrica, che potranno contribuire ad alleviare le conseguenze degli eventi climatici sfavorevoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(8 novembre 1989)

LOPS, PETRARA, RANALLI. – *Al Ministro della sanità* – Premesso:

che numerosi comitati di gestione delle USL di Puglia, tra cui la USL BA/5 Corato – Ruvo di Puglia – Terlizzi, a partire dai primi giorni di luglio hanno deliberato la sospensione dell'assistenza diretta farmaceutica, di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonchè di quelle prestazioni, eccezion fatta per la cardiologia, di cui alla circolare n. 16 dell'11 giugno 1981 dell'assessorato regionale alla sanità;

che tali deliberazioni hanno messo in serie difficoltà economiche tutti i cittadini e soprattutto le categorie più deboli, ammalati, disoccupati, pensionati, che sono stati costretti a pagare tutto il costo delle medicine e quello delle analisi di laboratorio ed hanno provocato una protesta diffusa e prese di posizioni di organizzazioni rappresentative;

che il governo regionale pugliese, nonchè l'assessore regionale alla sanità, giustificano i provvedimenti per il fatto che il Governo nazionale non ha regolamentato la legge per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, e di conseguenza ha scaricato sugli ammalati le inadempienze legislative;

che il bilancio della stessa regione ha un disavanzo accertato di 922 miliardi, riferito soprattutto ai capitoli della sanità e dell'agricoltura e di cui i creditori, banche, eccetera, fanno pressioni per i pagamenti;

che, comunque, tali decisioni impopolari contrastano e violano le disposizioni previste dal decreto-legge n. 199 del 29 maggio 1989 recante misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, non ancora convertito in legge, di cui si prevede la decadenza e si auspica la non ripresentazione da parte del nuovo Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare l'assistenza farmaceutica e strumentale di diagnostica e di laboratorio in forma diretta in Puglia e nella USL BA/5 che da sola vanta un debito di 20 miliardi;

se non sia il caso di nominare una commissione di inchiesta ministeriale per accertare i debiti veri e le responsabilità del governo regionale pugliese e del comitato di gestione della USL BA/5 e così prendere i provvedimenti del caso.

(4-03685)

(26 luglio 1989)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto investe complesse problematiche di gestione della spesa sanitaria a livello locale, inerenti - come tali - a funzioni amministrative che, in generale, ai sensi della legge n. 833 del 1978, risultano in massima parte sottratte alle attribuzioni del Ministero della sanità, per essere invece demandate alla specifica competenza ed alle conseguenti scelte decisionali ed operative delle regioni e delle unità sanitarie locali, quali strutture territoriali del servizio sanitario nazionale.

Sarà, quindi, viva e doverosa premura di questo Ministero rispondere agli onorevoli interroganti sui problemi segnalati, di estremo rilievo, non appena saranno stati acquisiti gli indispensabili elementi di valutazione a cura della regione Puglia, interessata al riguardo fin dal 4 agosto 1989 attraverso quel commissariato del Governo, che risulta averne sollecitato un urgente riscontro, da ultimo, in data 23 settembre 1989.

D'altra parte, tanto più se si considerano le delicate implicazioni della situazione prospettata, appare superfluo rilevare che un'eventuale risposta fondata esclusivamente sulle sole, possibili valutazioni a livello ministeriale, di pertinenza - in materia - del servizio centrale della programmazione sanitaria, prescindendo dagli elementi di precipua competenza regionale, risulterebbe inevitabilmente, oltre che incompleta ed unilaterale, non corretta sotto il profilo politico-istituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(8 novembre 1989)

LOTTI, FERRAGUTI, LIBERTINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato ha scelto la tratta ferroviaria Suzzara-Modena come linea sperimentale per l'alta velocità;

che nel luglio 1988 sono iniziati i lavori, consistenti nella rimozione dei vecchi binari, con conseguente disattivazione del servizio ferroviario e sua sostituzione con servizio di autolinea, che tanti disagi sta arrecando alle popolazioni di una vasta area padana;

che le incertezze sulle prospettive dell'alta velocità stanno condizionando i lavori di costruzione della nuova linea;

che l'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato, nella audizione del 29 marzo 1989 presso l'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, non ha dato garanzia alcuna circa la rapida ripresa dei lavori di ricostruzione della linea, limitandosi ad annunciare, in modo del tutto generico, che sarebbero in corso procedure per appaltare lavori per complessivi 25 miliardi;

che tutto ciò da tempo ha sollevato diffuse e giustificate preoccupazioni tra gli amministratori degli enti locali interessati i quali si vedono (pur in presenza di lavori bloccati e nella più assoluta incertezza sul futuro della loro ripresa), richiedere la partecipazione ai costi per realizzare opere connesse al nuovo assetto viario;

che inutilmente gli stessi enti locali hanno a più riprese chiesto che nella convenzione con l'ente Ferrovie dello Stato sia chiaramente esplicitato l'impegno dell'ente alla riattivazione del traffico passeggeri e

merci che risulta compatibile con la sperimentazione dell'alta velocità,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i reali programmi, e relativi tempi di esecuzione, per il completamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Suzzara-Modena, al fine di rimuovere l'assurda situazione venutasi a determinare;

quali indirizzi il Ministro abbia dato all'ente Ferrovie dello Stato circa i contenuti della convenzione con gli enti locali riferiti in particolare modo alla riattivazione del traffico passeggeri e merci e alla garanzia che sugli enti locali stessi non saranno fatti gravare costi per la sistemazione della rete viaria indotta dalla soppressione dei passaggi a livello.

(4-03132)

(30 marzo 1989)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha reso noto che per il completamento dei lavori sulla linea Modena-Suzzara si prevedono i seguenti programmi:

entro il 1989 riattivazione del tratto tra Modena e Carpi;

entro giugno 1990 riattivazione dell'intera linea;

successivamente sarà avviata la sperimentazione degli impianti e del treno ETR 500;

detta sperimentazione sarà effettuata, di norma, in appositi intervalli di orario o, comunque, in fasce orarie non interessate dalla circolazione dei treni a carattere pendolare.

Nel frattempo, per il trasporto dei passeggeri sono stati istituiti idonei servizi sostitutivi, concordati con i sindaci dei comuni interessati e con gli assessori ai trasporti di Mantova, Reggio Emilia e Modena.

Nel premettere che gli attraversamenti non rappresentano un ostacolo alle sperimentazioni alta velocità, l'ente Ferrovie dello Stato ha precisato che, tuttavia, la soppressione dei passaggi a livello risulta di comune utilità, in quanto riduce le interferenze tra la circolazione stradale e quella ferroviaria.

L'ente ha, comunque, fatto presente che, per la realizzazione delle opere sostitutive, per gli enti locali sono previste solo le spese di espropriazione che generalmente non superano il 5 per cento del valore delle opere stesse, mentre la rimanente spesa è a carico dell'ente.

Infine, per quanto concerne le convenzioni, la stipula di queste con gli enti locali ha lo scopo di regolare i reciproci rapporti relativi agli attraversamenti della linea ferroviaria.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(2 novembre 1988)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'incontro svoltosi il 20 settembre 1989 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i rappresentanti delle organizzazio-

ni sindacali e del consiglio di fabbrica dell'Agrimont di Crotone (Catanzaro) ed i rappresentanti dell'Enimont, per esaminare la grave situazione di crisi determinatasi presso lo stabilimento di Crotone, che aveva portato al fermo temporaneo degli impianti relativi alla produzione dei fertilizzanti, al fine di pervenire ad una soluzione che avrebbe permesso la ripresa delle produzioni, è finito con un nulla di fatto a causa dell'atteggiamento dilatorio e negativo assunto dall'azienda;

che di fronte a tale situazione il consiglio di fabbrica e la delegazione dei lavoratori presenti alla trattativa, dopo aver sottolineato l'urgenza di una soluzione positiva adeguata, hanno deciso di rimanere nei locali del Ministero al fine di sollecitare la ripresa immediata delle trattative;

che tutto ciò ha avuto un'eco immediata tra i lavoratori e la popolazione della città di Crotone, che hanno iniziato a dar luogo ad una serie di manifestazioni e di lotte, che potrebbero avere sbocchi difficilmente controllabili nei prossimi giorni,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per la ripresa delle trattative e per pervenire ad una soluzione positiva e soddisfacente.

(4-03836)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. – Si informa gli onorevoli interroganti che la situazione di crisi determinatasi presso lo stabilimento Enimont di Crotone è stata oggetto, in data 26 settembre 1989, di una ulteriore riunione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel corso della quale è emersa la necessità di programmare specifici incontri tra le parti, finalizzati alla ridefinizione degli assetti industriali dell'intero comparto Enimont Agricoltura.

In vista di quanto sopra, i rappresentanti aziendali hanno concordato di riattivare, con i primi di ottobre, gli impianti dello stabilimento in questione, come anche sollecitato da parte ministeriale, e riprendere quindi la produzione, mentre quelli sindacali si sono impegnati a formulare un calendario di incontri per lo sviluppo e la conclusione della trattativa in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(11 novembre 1989)

MOLTISANTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la città di Avola (Siracusa) negli ultimi quattro lustri ha registrato un notevole sviluppo in ogni settore produttivo, con conseguente crescita della domanda del servizio postale;

che l'unico ufficio postale attualmente operante è del tutto insufficiente a sopperire alle esigenze dei cittadini, come testimoniano episodi di giustificata intolleranza del personale, soffocato dalle pressanti e legittime richieste dei cittadini;

che la inefficienza del servizio è addebitabile, oltre che alla insufficienza numerica dell'organico, anche alla ristrettezza dei locali, distribuiti su due piani, uno dei quali, quello al piano elevato, è destinato al servizio dei conti correnti, ove l'elevata domanda degli utenti non trova riscontro nelle inadeguate prestazioni dell'unico sportello utilizzato dall'ufficio, su cinque apparentemente disponibili, ma non funzionanti per carenza di organico;

che un altro grave inconveniente è stato segnalato dai cittadini di Avola con riferimento al servizio di riscossione delle pensioni, che costringe gli anziani utenti a sostare davanti allo sportello dell'ufficio per lunghissime, estenuanti ore, tanto da determinare più volte la necessità dell'intervento di personale ospedaliero per soccorrere anziani cittadini colti da grave malessere;

che tali gravi e permanenti inconvenienti sono stati opportunamente e diligentemente segnalati dal consiglio comunale della città, il cui interessamento attivo presso il Ministero competente non ha trovato a tutt'oggi riscontro alcuno,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si ritenga opportuno disporre una indagine ispettiva che acclari la situazione di precarità del servizio postale della città di Avola ed evidenzi le cause dei disservizi segnalati;

2) se, accertato quanto lamentato in premessa e verificata la fondatezza delle istanze avanzate dal consiglio comunale di Avola, non si ritenga necessario disporre con urgenza la istituzione di una seconda sede dell'ufficio postale, da allocare in uno degli edifici già individuati dal consiglio comunale, provvedendo altresì ad un adeguato incremento dell'organico.

(4-02823)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la precaria situazione in cui versa l'ufficio postale di Avola riveste carattere del tutto provvisorio ed è da attribuirsi ai prossimi interventi di ristrutturazione che interesseranno gli ambienti ubicati al piano terra dell'edificio.

Per permettere, infatti, l'esecuzione di tali lavori che, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, avranno inizio entro il corrente anno, è stato necessario trasferire l'espletamento di alcuni servizi al primo piano dello stesso stabile.

Non risulta, invece, a questa amministrazione la lamentata carenza di organico addetto al servizio di sportelleria presso l'ufficio in argomento; al contrario, su un assegno più scorta di 20 unità, ne risultano presenti addirittura 22, oltre il direttore.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di istituire un secondo ufficio postale nel comune di Avola occorre precisare che l'apertura di nuovi uffici postali avviene in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza e nell'osservanza dei princìpi di politica economica tracciati dal Governo per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare questa amministrazione subordina l'apertura di nuovi uffici all'esistenza di particolari condizioni, quali la densità demografica della zona da servire (non inferiore a 5.000 abitanti), la

distanza della località dell'ufficio viciniore (non inferiore a 3.000 metri), la prevedibile entità delle operazioni che verranno richieste, stabilite con decreto ministeriale ULA/4101/D/737 del 10 dicembre 1984.

Nel caso particolare del comune di Avola l'istituzione di un nuovo ufficio postale, che disterebbe soltanto un chilometro dall'ufficio viciniore, risulta in contrasto con le disposizioni sopra richiamate e pertanto non è possibile dare esito positivo alla proposta avanzata dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(11 novembre 1989)

ONORATO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Considerato:

che codesto Ministero ha progettato la costruzione per 7.000 metri cubici di un edificio, finalizzato ad ospitare studenti stranieri, nell'area destinata a verde adiacente al complesso dell'Istituto agronomico d'oltremare di Firenze;

che tale progetto ha ricevuto nel febbraio 1989 il parere favorevole - con raccomandazioni - della giunta comunale di Firenze, ma che contro di esso ha protestato con fondate ragioni il consiglio di quartiere interessato, con delibera del 10 luglio 1989 approvata all'unanimità;

rilevato che per le esigenze suddette degli studenti stranieri appare possibile utilizzare l'esistente complesso dell'Istituto agronomico d'oltremare che ha una cubatura di circa 20.000 metri cubici attualmente sottoutilizzata, in modo tale da non distruggere lo spazio verde adiacente, che presenta un rilevante interesse in quanto sede di piantagioni selezionate e tropicali (in serra e no),

si chiede di sapere se non si intenda revocare per i motivi anzidetti il progetto edilizio o quanto meno chiederne una ubicazione diversa che non pregiudichi il pregio urbanistico e ambientale della zona.

(4-03797)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - La decisione di costruire un fabbricato per ospitare studenti stranieri è stata adottata dal comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze nell'ambito delle attribuzioni specificate dalla legge n. 1612 del 26 ottobre 1962, che prevede la piena autonomia amministrativa dell'Istituto. Le delibere, come ogni altro provvedimento del comitato, non necessitano di approvazione da parte del Ministero degli affari esteri. Nel caso in questione, inoltre, il Ministero non era stato informato del progetto edilizio.

Il Ministro degli affari esteri ha peraltro richiesto al comitato di amministrazione, attraverso il direttore generale dell'Istituto, il riesame dell'intero problema sotto i suoi diversi profili, nonchè una approfondi-

ta valutazione circa l'opportunità di adottare, a tal fine, misure sospensive dell'*iter* del progetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(4 novembre 1989)

PIERALLI, GIACCHÈ, SERRI. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* –

Appreso da un editoriale dell'«International Herald Tribune», pubblicato il 12 aprile 1989, che tra i parlamentari e i militari degli Stati Uniti è in corso una discussione sul futuro delle basi rese inutili dal Trattato sovietico-americano sugli euro-missili, firmato a Washington nel dicembre del 1987;

preso atto che la questione della base missilistica di Comiso in Sicilia viene trattata come se questa fosse di esclusiva proprietà degli Stati Uniti e non tenendo in alcun conto i diritti di proprietà della NATO e in particolare dello Stato italiano;

constatato che la discussione attualmente in corso negli Stati Uniti contrasta singolarmente con le assicurazioni circa il futuro della base di Comiso in caso di accordo sugli euromissili, fornite dal Ministro della difesa *pro tempore* il 20 agosto 1981 alle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato della Repubblica;

considerato che in quella occasione l'onorevole Lelio Lagorio, Ministro della difesa, dichiarò quanto segue: «Come si disse in Parlamento nel dicembre 1979, spetterà al Parlamento stesso valutare e stabilire a tempo debito e utile se si siano verificate le condizioni per lo scatto della "clausola dissolvente". In tal caso il programma di ammodernamento si arresterà e le infrastrutture predisposte per la base missilistica (abitazioni, servizi sociali e ricreativi, acquedotti, elettrodotti, strade) saranno devolute all'uso della comunità civile»,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) attraverso quali strumenti e in che modo venne regolata nel 1981 tra la NATO e i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia la questione della proprietà della base missilistica di Comiso;

b) quali contatti siano in corso tra la NATO e i Governi dell'Italia e degli Stati Uniti sul futuro della base di Comiso;

c) quando il Governo intenda dare attuazione ai propositi di uso civile della base di Comiso riconfermati da esponenti del Governo dopo la ratifica parlamentare, della parte di competenza nazionale, dell'accordo di Washington tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

(4-03205)

(13 aprile 1989)

RISPOSTA. – Gli strumenti che regolano la concessione in uso di infrastrutture sul territorio nazionale ad altre nazioni alleate sono costituiti in via basilare dalla «Convenzione sullo statuto delle Forze» firmata a Londra il 19 giugno 1951, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

Da tale fonte discendono norme applicative distinte per le infrastrutture a *status* NATO e per quelle in uso ad altra nazione operante in Italia nell'interesse comune dell'Alleanza.

Per effetto di detto corpo normativo, la proprietà delle infrastrutture rimane della nazione ospitante sia pure a determinate condizioni, tra le quali, in particolare, quella dell'obbligo di corrispondere – in caso di dismissione delle strutture perchè ritenute non più utili alla difesa comune – il valore residuo degli immobili costruiti nel quadro del soddisfacimento di esigenze dell'Alleanza.

La base di Comiso rientra in questo contesto, essendo stata costruita in parte con fondi NATO, in parte con fondi nazionali ed in parte con fondi USA. Poichè il quadro normativo copre tutti gli aspetti infrastrutturali della base, non esistono altri accordi riguardanti la questione della proprietà.

Gli accordi particolari per Comiso regolano soltanto le modalità di uso e di sicurezza della base, nonchè l'entità del supporto nazionale, ma non la proprietà.

Non sono in corso contatti tra le autorità militari NATO, quelle nazionali e quelle USA sul futuro della base di Comiso. Contatti saranno avviati a tempo debito in sede NATO, per l'eventuale verifica di principio delle opzioni possibili circa una eventuale riutilizzazione della base, ai fini di difesa comune dell'Alleanza.

La questione sollevata nell'ultimo punto dell'interrogazione (uso civile della base di Comiso) – sulla quale il Governo concorda – non riveste carattere di attualità. È all'uopo da considerare che, giusta trattato INF, le installazioni resteranno soggette a regime di verifica per 15 anni dalla fine del processo di eliminazione dei missili, che si concluderà nel 1991.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(10 novembre 1989)

PINNA, MACIS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nella sola provincia di Nuoro i portalettere non hanno ancora potuto fruire di circa tremila giornate di ferie, maturate nell'anno 1987, in conseguenza della cronica carenza di organico e dell'esiguo numero di sostituti portalettere assegnati;

che negli uffici periferici della provincia, i posti in organico vacanti sono circa 100 e 40 negli uffici della città di Nuoro;

che nel periodo estivo la presenza turistica, specie nei comuni costieri della regione, determina un notevolissimo incremento del movimento postale che, in assenza di adeguate misure di rafforzamento degli organici da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provoca gravissimi disservizi e un insopportabile carico di lavoro per gli operatori postali,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per garantire ai lavoratori delle poste il godimento del diritto irrinunciabile alle ferie, già maturate e non fruite entro i termini di legge,

quali misure si intenda adottare sia in relazione all'emergenza estiva che in via permanente.

(4-01899)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la carenza di operatori di esercizio registrata presso la direzione provinciale delle poste di Nuoro, nel periodo segnalato nell'atto parlamentare in esame, non appare rilevante, considerato che a fronte di un organico complessivo di 210 unità ne risultavano presenti 199.

Occorre, peraltro, precisare che allo scopo di ovviare alle esigenze più pressanti quali l'incremento di traffico postale durante il periodo estivo e la necessità di garantire ai propri dipendenti il godimento del diritto alle ferie, la direzione compartimentale della Sardegna è stata autorizzata ad avvalersi, per il periodo 1° luglio-30 settembre, di 78 unità straordinarie da assegnare presso le dipendenti direzioni provinciali.

L'adozione di tale provvedimento ha consentito di fronteggiare l'emergenza estiva anche presso la direzione provinciale delle poste di Nuoro, dove sono stati applicati, per il suindicato periodo, 15 agenti e 10 impiegati straordinari; alla data del 30 settembre 1988 tutto il congedo ordinario relativo all'anno precedente risultava, infatti, smaltito.

Per quanto riguarda, infine, il problema delle assunzioni in ruolo, si rammenta la generale difficoltà di procedere all'assunzione di nuovo personale per i limiti posti alle amministrazioni statali dalla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, che ha stabilito i criteri per l'attuazione dell'istituto della mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ha, peraltro, previsto il divieto di concedere autorizzazioni all'assunzione di personale fino a quando le varie amministrazioni non avranno provveduto alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio comunicando la situazione di carenza o di esubero risultante in ognuna di esse.

Si significa, infine, che in data 3 maggio 1988 è stato bandito un concorso per la nomina di operatori di esercizio UP ed UL che prevede 115 posti riservati al compartimento della Sardegna.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(10 novembre 1989)

PIZZO, MARNIGA, MANCIA. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che l'esclusione della nazionale di *basket* dai giochi olimpici di Seul deve servire da monito ed avvertimento per le future manifestazioni sportive internazionali: è stato, infatti, dimostrato che non è possibile assicurare una partecipazione delle nostre rappresentative sportive all'altezza delle prestazioni che vengono richieste dalla gare internazionali se gli atleti non vengono adeguatamente e con il necessario anticipo messi in condizione di prepararsi per questi appuntamenti, come, appunto, è avvenuto per la squadra di

basket. È noto, infatti, che la preparazione per la competizione internazionale è stata sacrificata alle esigenze del campionato nazionale e delle Coppe europee;

posto che questo incidente di percorso è servito a far riflettere gli organizzatori degli imminenti campionati mondiali di calcio: è necessario che la Federazione di categoria prenda in tempo le necessarie misure precauzionali per evitare che la partecipazione della rappresentativa italiana non rimanga affidata esclusivamente alla circostanza che, come paese ospitante delle gare, consente l'ingresso di diritto della nostra squadra insieme alle altre nazioni gareggianti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sensibilizzare adeguatamente le organizzazioni sportive competenti per assicurare che il commissario tecnico nazionale disponga del tempo e delle condizioni necessarie a formare la nostra squadra nazionale di calcio. La preoccupazione che tali condizioni possano essere compromesse dalla Coppa Italia, dalle Coppe europee e dagli impegni del futuro campionato nazionale di calcio, si fonda anche sulla circostanza che, essendo state portate a 18 le squadre che vi parteciperanno, si prevede che l'attività sportiva finalizzata al campionato stesso sarà particolarmente intensa e impegnativa.

Si chiede quindi se, tra le altre misure da adottare, non ritenga necessario verificare anche la possibilità di disporre un eventuale anticipo del campionato italiano di calcio 1989-1990, per meglio distribuire gli impegni e conciliare le esigenze poste dagli appuntamenti internazionali con quelle delle competizioni nazionali.

(4-01975)

(21 luglio 1988)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto gli onorevoli interroganti, traendo spunto dalla esclusione della nazionale di *basket* dai giochi olimpici di Seul, chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il ripetersi di tali inconvenienti, rappresentando il timore, con specifico riguardo agli imminenti campionati mondiali di calcio, che la partecipazione della rappresentativa italiana sia dovuta alla sola circostanza di essere la squadra del paese ospitante.

Inoltre e più in particolare con l'interrogazione si chiedono informative sulle misure precauzionali intraprese per consentire una idonea conciliazione fra le esigenze delle competizioni nazionali ed europee delle squadre di club (campionato e coppa) e quelle imposte alla nazionale dai vicini appuntamenti internazionali di rilievo mondiale.

Al riguardo si fa presente quanto segue, tenuto anche conto degli elementi forniti dal CONI in ordine agli aspetti tecnici dei vari profili delle questioni in esame.

In linea generale l'attività delle squadre nazionali di tutte le leghe viene programmata dal consiglio federale della Federazione per tempo e cioè con alcuni anni di anticipo per consentire a tutte le componenti di svolgere i relativi programmi.

Nel pianificare le varie iniziative (e quindi anche i massimi campionati di serie maggiore) si tengono in debito conto e normalmen-

te si accettano i programmi presentati dai responsabili dei settori «squadre nazionali» sulla base di quanto concordato con lo *staff* dei tecnici che sono preposti alle cure delle medesime nazionali.

Naturalmente si tiene conto anche delle esigenze delle società, che sono le titolari dei diritti di utilizzazione dei giocatori, e delle leghe che tali società rappresentano. Si precisa, però, che le leghe si sono mostrate sempre sensibili alle esigenze delle rappresentative nazionali e non hanno frapposto ostacoli alla impostazione dei programmi federali, che hanno avuto sempre come massimo punto di riferimento la partecipazione nelle migliori condizioni delle squadre nazionali nei vari sport ai campionati europei e mondiali ed alle Olimpiadi.

Scendendo ai profili più specifici posti dall'interrogazione si espongono le seguenti riflessioni.

In ordine al cenno sull'esclusione della squadra italiana di *basket* dalle Olimpiadi di Seul va rilevato che, in piena concordanza con quanto osservato in via generale, il tecnico federale ha avuto i giocatori a disposizione per i periodi stabiliti e ha effettuato la preparazione secondo i programmi previsti.

Si evidenzia altresì che la squadra nazionale maggiore è in fase di completo rinnovamento e quindi il tecnico federale ha utilizzato la prima parte della preparazione convocando un numero di atleti ben maggiore di quello che normalmente viene utilizzato quando la squadra è affiatata e collaudata. Ciò si verifica in tutti gli sport in presenza di ricambi generazionali che costringono i tecnici a rinnovare quasi completamente le squadre.

Si ricorda anche che dei 12 giocatori che hanno partecipato alla selezione preolimpica chiusasi sfavorevolmente solo 3 giocatori avevano partecipato alle 4 gare di spareggio per il titolo di campione italiano.

È da notare, altresì, che la citata programmazione ha consentito ad altri atleti italiani della nazionale *juniores* di conquistare il secondo posto al campionato europeo svoltosi in Jugoslavia.

Per quanto riguarda la fase finale del torneo preolimpico la squadra si è presentata con adeguata preparazione, ritenuta idonea senza sacrificare campionato italiano e coppe.

Infine è da osservare che erano disponibili a favore dell'Europa solo 3 posti per Seul.

Nelle precedenti Olimpiadi senza l'URSS, le squadre europee si erano classificate 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, mentre nelle Olimpiadi di Mosca, senza gli USA, al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto.

La squadra italiana non si è qualificata per le Olimpiadi pur essendosi classificata terza a pari merito con la Spagna, battuta nell'incontro diretto, per motivi inerenti al meccanismo con il quale viene effettuata la classifica «avulsa».

Se si tiene presente che le prime due squadre europee si sono classificate al 1° e 2° posto nelle Olimpiadi di Seul appare evidente che il comportamento della squadra italiana, composta da molti esordienti e con poca esperienza internazionale, se non è stato eccezionale, è stato dignitoso.

Per quanto attiene al problema che sembra stia particolarmente a cuore degli onorevoli interroganti, vale a dire al tema dell'adeguata

preparazione della nazionale di calcio in rapporto allo svolgimento dei tornei italiani e internazionali riservati alle società, è ben noto che il consiglio della Lega nazionale calcio ha recentemente deliberato il calendario dei campionati per la stagione 1989-90 e, proprio in considerazione dell'appuntamento dei campionati mondiali, ha disposto tra l'altro un anticipo dei campionati di serie A e di serie B ed una modifica del regime della coppa Italia. Tali disposizioni, emanate in considerazione delle esigenze del commissario tecnico della squadra nazionale, si accompagnano al nutrito ed impegnativo programma di gare amichevoli organizzate dalla FIGC al fine di garantire un'adeguata preparazione tecnica della rappresentativa nazionale ai campionati mondiali del 1990.

Si esprime, in tale contesto, la certezza che, pur nell'intensità degli impegni cui i giocatori italiani saranno sottoposti nella presente annata calcistica, la rappresentativa nazionale saprà dimostrare sul campo (anche per effetto di un'adeguata preparazione) di non dovere la propria presenza ai mondiali soltanto alla regola sul diritto del paese ospitante a gareggiare nella fase finale del torneo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(2 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che i servizi di sicurezza del Ministero degli interni hanno fatto rilevare manchevolezze ed inadempienze nell'applicazione delle norme per la sorveglianza degli impianti;

che gli agenti incaricati, ove rilevino inadempienze od omissioni di atti e di fatti che costituiscono reato perseguibile d'ufficio, sono tenuti a far rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale;

che l'obbligo del rapporto di cui al citato articolo 2 del codice di procedura penale incombe su funzionari, responsabili delle sedi o uffici o stazioni telefoniche dislocati nel territorio nazionale, destinatari degli articoli 357 e 358 del codice penale ed inoltre soggetti alle responsabilità derivanti dagli articoli 361 e 362 del codice penale facenti parte del Titolo III del detto codice «Dei delitti contro l'autorità giudiziaria»;

considerato che le norme relative al «controllo accessi» e «sicurezza impianti» sono state a suo tempo diramate e ripetutamente richiamate,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto segnalato, dai rappresentanti del «Coordinamento di base delegati PT-ASST-Catania», il giorno 4 gennaio 1989 sia al capo dell'ispettorato V Zona - ASST-Napoli sia ai capi del reparto VI e del reparto VII del medesimo ispettorato ASST con sede a Palermo, sia agli stessi funzionari responsabili del Palazzo T.L.C. di Catania, relativamente al parcheggio di autovetture e veicoli industriali (camion) nel cortile e nei locali dell'ASST-Palazzo T.L.C., via Ala-

Catania. Più esattamente i veicoli, segnalati al funzionario addetto al reparto dottor Pietro Adamo e al capo della sezione V ingegner A. Cannavaro e parcheggiati nel cortile interno del Palazzo T.L.C. di Catania, erano i seguenti:

camioncino di colore bianco-rosso targato CT-544985;

camion di colore bianco targato PA-935062;

autovettura di colore grigio-metallizzato Lancia Prisma 1300 targata CL-172903.

Invece, all'interno dei locali adibiti a «garage mezzi ASST», sono state trovate parcheggiate, e sembra da qualche anno, le seguenti autovetture: Lancia Delta targata PA-638403, FIAT 500 targata CT-195661.

Sia per le caratteristiche dei veicoli di cui sopra sia per l'assenza di «contrassegno» attestante la loro appartenenza all'ASST, e quindi per la mancanza dei presupposti giuridico-legali, sembra siano da ritenersi appartenenti a dei privati.

Poichè i responsabili del sindacato comitato di base dell'ASST di Catania hanno raccolto le seguenti dichiarazioni rilasciate dai summenzionati funzionari: «non siamo a conoscenza del parcheggio dei veicoli segnalati», «non conosciamo le generalità dei proprietari», «non siamo a conoscenza di eventuali autorizzazioni di sorta su quanto rappresentantoci...», si precisa che ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana la responsabilità penale è personale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso disporre gli opportuni accertamenti onde verificare se non sussistano responsabilità di ordine penale anche in base agli articoli 633 e 639-*bis* del codice penale;

quali provvedimenti amministrativi e disciplinari si intendano adottare una volta accertata la sussistenza delle situazioni rappresentate e di cui si chiede notizia nei confronti dei responsabili dell'ispettorato della V Zona-ASST rispettivamente delle sedi di Palermo e della stessa sede di Catania.

(4-02881)

(10 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il giorno 4 gennaio 1989 nel cortile del palazzo delle telecomunicazioni di via Ala a Catania erano temporaneamente parcheggiati gli automezzi indicati dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame.

In particolare, il camioncino color bianco-rosso targato CT 544985 è risultato appartenere all'operatore di esercizio Lo Verde Luigi che, quel giorno, svolgeva regolare turno di servizio di vigilanza e di custodia dell'edificio stesso e che ha dichiarato di aver occasionalmente portato il proprio automezzo all'interno dell'edificio; l'interessato è stato, comunque, invitato a non ripetere in futuro tale comportamento ed ha fornito assicurazioni in merito.

Il camion color bianco targato PA 935062 e l'autovettura di color grigio metallizzato Lancia Prisma targata CL 172903 sono risultate di proprietà della società ITEL ed il 4 gennaio 1989 erano parcheggiati nel cortile aziendale in quanto i tecnici della società stessa erano stati chiamati per effettuare sopralluoghi e misure per l'ampliamento

dell'impianto di illuminazione e dovevano servirsi, a tal fine, di strumenti che si trovavano sugli automezzi citati.

Per quanto riguarda, infine, le due autovetture Lancia Delta targata PA 638403 e Fiat 500 targata CT 195661 – di proprietà dell'ingegner Salvatore Sorbello, capo del reparto sesto – si significa che il medesimo è stato formalmente autorizzato dal capo dell'ispettorato a lasciare la propria autovettura nel menzionato cortile, con particolari limitazioni, al fine di evitare pericoli ed intralci al movimento degli automezzi di proprietà dell'ASST.

L'eccezionale, contemporanea presenza delle due autovetture è dipesa dal fatto che una delle due aveva subìto un guasto meccanico: si assicura, comunque, che l'interessato ha prontamente provveduto allo spostamento di una vettura.

Considerate le motivate e del tutto eccezionali circostanze che hanno determinato il parcheggio dei mezzi in questione in area di proprietà dell'ASST, non si è ritenuto che in quanto sopra esposto possano essere ravvisate inadempienze ed omissioni che costituiscano ipotesi di reato, perseguibili d'ufficio, con l'obbligo del rapporto *ex* articolo 2 del codice di procedura penale da parte dei responsabili dell'ispettorato quinta zona delle sedi di Palermo e di Catania.

Tuttavia, per evitare in futuro il ripetersi di analoghi episodi, non si è mancato di richiamare l'attenzione degli organi interessati sulle disposizioni relative alla salvaguardia degli impianti ed all'accesso delle persone e delle cose nell'edificio delle telecomunicazioni di via Ala a Catania.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(4 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere quali provvedimenti disciplinari intenda adottare nei confronti del direttore dell'ufficio delle Poste di Sesto San Giovanni (Milano), signor Lago Vincenzo, nato il 7 novembre 1930 a Lesina (Foggia), in merito allo sciopero indetto dal sindacato SILULAP in data 27 febbraio 1989, in quanto in tale occasione egli non ha rispettato le norme che disciplinano il passaggio delle chiavi e quindi delle responsabilità a chiunque volesse assumerle, contrario allo sciopero, provocando così la chiusura dell'ufficio e, di conseguenza, l'interruzione di un pubblico servizio.

Il 27 febbraio 1989, nell'orario d'ufficio, la quasi totalità del personale si presentò regolarmente sul posto di lavoro ma non vi potè accedere, in quanto le chiavi erano in possesso del direttore scioperante. Solo alle ore 11,00, dopo che i lavoratori ebbero chiesto l'intervento delle forze dell'ordine (come senz'altro risulta dal verbale fatto dall'ispettore di pubblica sicurezza di Sesto San Giovanni e su comando del direttore provinciale delle Poste), il direttore Lago giunse in ufficio e consegnò le chiavi ad altro dipendente disposto ad assumerne le responsabilità. L'atteggiamento dei lavoratori non ha voluto significare ostilità al diritto di sciopero da parte di chiunque, ma

solamente un richiamo alla corretta applicazione delle norme, che nel caso particolare sono state calpestate proprio da chi è preposto all'osservanza e all'applicazione.

(4-03013)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il comportamento tenuto dal dirigente dell'ufficio locale di Sesto San Giovanni, signor Lago Vincenzo, in occasione dello sciopero del giorno 27 febbraio 1989, è stato oggetto di indagine ispettiva.

Il funzionario incaricato degli accertamenti ha ritenuto di proporre a carico dell'interessato la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio prevista dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Allo stato attuale si è in attesa che la citata proposta venga sottoposta all'esame del consiglio provinciale di disciplina.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(4 novembre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* - Per conoscere:

in base a quale disposizione il CRESAM di San Pietro a Grado abbia ceduto in deposito uranio all'ENEA;

in base a quale principio operativo le Forze armate nazionali abbiano in dotazione dell'uranio che, a quanto sembra, non sono in grado di utilizzare e di conservare;

se precedentemente a tale deposito il materiale sia stato conservato nel rispetto delle norme di sicurezza e, nel caso di risposta affermativa, perchè si sia deciso di disporne il trasferimento;

quanto costi alle Forze armate l'operazione;

chi siano i responsabili di questo ennesimo, inutile «pasticciaccio» compiuto a spese del contribuente.

(4-03074)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ala fine del 1986 sono stati trasferiti dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari all'impianto Eurex del centro di Saluggia (Vercelli) dell'ENEA 85 elementi combustibili irraggiati (cioè elementi che avevano lavorato nel reattore RTS-1 «Galileo Galilei» e quindi altamente radioattivi) per l'immagazzinamento in attesa del loro ritrattamento (cioè del trattamento necessario per recuperare l'uranio non ancora consumato). Detta operazione è avvenuta nell'ambito dell'accordo-quadro firmato in data 23 aprile 1986 tra il Ministro della difesa e il presidente dell'ENEA con la finalità di ridurre la quantità di radioattività presente nell'area del CRESAM.

I suddetti elementi combustibili sono stati utilizzati nel reattore RTS-1 «Galileo Galilei» per ricerche finalizzate all'impiego dell'energia nucleare per la propulsione navale.

L'uranio per detti elementi è stato approvvigionato dagli Stati Uniti nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e pertanto il suo uso è stato assoggettato ai controlli periodici dell'Euratom e della IAEA (International atomic energy agency) di Vienna. L'utilizzazione degli elementi combustibili è cessata quando il reattore è stato fermato (aprile 1980) a seguito della decisione dell'amministrazione di dismettere il reattore stesso.

Prima del trasferimento all'impianto Eurex di Saluggia i succitati elementi combustibili irraggiati sono stati conservati nella piscina del reattore del CRESAM nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione civile. Infatti, il reattore del CRESAM ha operato in base all'autorizzazione all'esercizio rilasciata in data 13 settembre 1967 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Come conseguenza, l'esercizio del reattore (anche dopo il suo arresto) è stato attuato sotto il controllo dell'ENEA-DISP.

La decisione di trasferire gli elementi combustibili è stata presa per consentire di avviare le operazioni di smantellamento dell'impianto nucleare.

Il costo dell'immagazzinamento degli elementi combustibili presso l'impianto Eurex di Saluggia è di lire 80.240.000 all'anno, somma decisamente inferiore a quella che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere per la conservazione presso il CRESAM.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(10 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nell'ottobre 1988 è stato inflitto un provvedimento di censura a carico dell'operatore di esercizio Carlo Del Vita, dipendente dell'Ufficio di poste ferrovia di Pisa, per aver «abbandonato il posto di lavoro per alcuni minuti ed aver permesso di entrare in ufficio a persona estranea»;

che dalle giustificazioni e dal dibattimento è emerso che l'interessato in quella circostanza prestava servizio in due turni nella medesima giornata (dalle ore 6 alle ore 13 e dalle ore 21 alle ore 6 del mattino seguente), con mansioni di portiere;

che la persona dichiarata estranea era in realtà una conosciutissima addetta alle pulizie, in possesso persino delle chiavi dell'ufficio stesso;

che le condizioni di sicurezza oggettive in quello stabilimento erano (e sono) del tutto assenti e precarie;

che a presenziare in qualità di portiere vi è una sola unità e che quindi a questa dovrebbe negarsi ogni bisogno, anche il più innocentemente fisiologico,

l'interrogante chiede di sapere:

se, al di là della questione formalmente e strettamente disciplinare, non si ritengano i comportamenti adottati privi di qualsiasi senso della realtà, anzi devianti sul piano della verità, trasferendo a presunte responsabilità individuali e soggettive certe condizioni e situazioni di ben più elevato senso e consistenza;

quali iniziative siano state compiute o siano in corso per risanare seriamente l'ambiente in questione.

(4-03357)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che presso l'ufficio di Pisa poste-ferrovia si è verificata, nella notte del 15 agosto 1987, la manomissione e la sottrazione del contenuto dell'assicurata di servizio n. 1436, diretta all'ufficio postale di Musigliano e contenente una sovvenzione in denaro di lire 47.000.000.

Nel corso dell'inchiesta ispettiva disposta in merito è emerso, tra l'altro, che alcuni dipendenti hanno tenuto un comportamento perseguibile disciplinarmente.

In particolare è stato accertato che l'operatore di esercizio Del Vita Carlo, in servizio all'ingresso dell'edificio di poste-ferrovia con turno dalle ore 6 alle ore 13 del 15 agosto 1987 e dalle ore 21 dello stesso giorno alle ore 6 di quello successivo, si era assentato, alle ore 22 circa, dal posto di lavoro sia pure brevemente; successivamente, alle ore 23,30, il medesimo aveva consentito l'ingresso nell'edificio a persona estranea all'amministrazione (risultata poi dipendente della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia), intrattenendosi a parlare per circa 40 minuti.

Nel corso dell'inchiesta è, altresì, emerso che l'addetta alle pulizie fatta entrare dal Del Vita non era in possesso delle chiavi di ingresso dell'edificio e che i cancelli che chiudono l'apertura esterna dell'ufficio stesso non funzionavano, quella sera, a causa di un guasto che non era stato possibile riparare stante l'irreperibilità di operai addetti alla manutenzione nel giorno di ferragosto.

Tale circostanza avrebbe, pertanto, dovuto indurre ad una maggiore vigilanza il citato dipendente il quale non avrebbe dovuto allontanarsi dal suo posto di lavoro, se non previa autorizzazione del capo settore responsabile dell'ufficio.

Deferito al consiglio di disciplina per la irrogazione della sanzione della riduzione dello stipendio prevista dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'interessato è stata inflitta la sanzione della censura.

La medesima sanzione è stata inoltre inflitta agli operatori specializzati di esercizio Matteelli Dario, Scatena Lia, Leli Alberto (per i quali era stata proposta la riduzione dello stipendio) nonchè agli operatori specializzati di esercizio Colombini Paola, Masotti Roberta e Arrighi Paolo.

Un severo richiamo è stato infine rivolto all'operatore specializzato di esercizio Tozzini Manrico ed al direttore Ruggiero Enrico per non aver disposto che i cancelli esterni difettosi venissero bloccati con catenacci, con invito ad effettuare frequenti sopralluoghi notturni.

Si ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata al Del Vita, peraltro ridotta rispetto a quella inizialmente proposta, sia adeguata alla responsabilità accertata a carico dell'interessato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(13 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che, nella circolare 4 marzo 1989 n. 4-DCPS/1/1/35466/100/89, si legge: «il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare svolto dai corrieri internazionali privati non è più sogggetto ... al regime di esclusiva ... semprechè le operazioni vengano effettuate da organizzazioni che esercitano l'impresa nel campo internazionale»,

per sapere:

se ciò non configuri l'avvio della liberalizzazione del servizio postale;

come verranno utilizzati i lavoratori ora addetti al settore.

(4-03380)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la circolare n. 4-DCSP/1/1/35466/100/89 del 4 marzo 1989 prevede che il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare svolto dai corrieri internazionali non sia soggetto al regime di esclusiva previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; tali disposizioni sono state impartite in esecuzione di direttiva comunitaria alla quale si sono adeguate tutte le amministrazioni postali degli Stati CEE.

Il provvedimento si riferisce, esclusivamente, ad operazioni effettuate da organizzazioni che esercitano l'impresa in campo internazionale e che riguardano invii per i quali sia assicurato un servizio celere.

Le disposizioni impartite con tale circolare si riferiscono ad una limitata categoria di oggetti di corrispondenza e non incidono, pertanto, nè sul volume complessivo del traffico postale nè, conseguentemente, sulla utilizzazione del personale addetto al settore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(4 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 1981, n. 4214, con il quale si bandivano i concorsi interni per titoli professionali, a carattere nazionale, per la nomina alla qualifica funzionale di dirigente di esercizio, contingente degli uffici principali, categoria V del personale dell'esercizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

premesso che successivamente sono stati banditi ed espletati altri concorsi interni per tutte le qualifiche funzionali all'infuori di quello relativo alla qualifica di dirigente d'esercizio degli uffici principali;

considerato che a tutt'oggi la Corte dei conti non ha approvato la graduatoria relativa ai suddetti concorsi,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno causato il ritardo dell'approvazione della precitata graduatoria;

2) se corrisponda a verità la «voce di corridoio» secondo cui ci sarebbe un'alta percentuale di concorrenti al predetto concorso che avrebbero prodotto documenti falsi o che avrebbero avuto attribuiti punteggi immeritati;

3) come si intendano tutelare, nel caso ciò rispondesse al vero, i diritti di coloro che sono stati danneggiati moralmente, economicamente e professionalmente;

4) se esistano i presupposti per perseguire amministrativamente e penalmente sia i candidati responsabili sia coloro che hanno permesso e facilitato le nomine dei non aventi diritto a scapito del personale il cui unico torto è quello di credere ancora nella giustizia umana.

(4-03398)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'ufficio di riscontro postale della Corte dei conti ha restituito con rilievo (n. 569 del 4 novembre 1985) il decreto ministeriale 21 giugno 1984, n. 5467, di approvazione della graduatoria del concorso interno per titoli professionali per la qualifica di dirigente di esercizio indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1981, n. 4214.

L'organo di controllo citato ha chiesto chiarimenti in merito ai criteri adottati dalla commissione centrale del personale per la valutazione delle funzioni superiori ed ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione a corredo dei titoli valutati relativamente ad alcuni candidati.

Dovendosi procedere, per fornire i dati richiesti, alla revisione degli atti che riguardano oltre 23.000 partecipanti, si è reso necessario integrare la predetta commissione con cinque sottocommissioni le quali, nominate con decreto ministeriale 14 settembre 1988, hanno subìto numerose modifiche a seguito della rinuncia all'incarico da parte di alcuni funzionari; la composizione è attualmente definita e, pertanto, le sottocommissioni saranno quanto prima convocate per il riesame degli atti concorsuali.

Si soggiunge, infine, che è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale 6 marzo 1989, n. 7990, con cui è stato bandito un concorso a 3123 posti per la qualifica di dirigente di esercizio, avente decorrenza 1° gennaio 1985.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(4 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'attuale crisi di governo favorisce una ulteriore dilatazione della spesa pubblica e che il ricorso sempre più diffuso alle «concessioni retributive» determina l'abnorme lievitazione della spesa corrente non finalizzata ai rinnovi dei contratti scaduti nella pubblica amministrazione;

che dal 10 aprile 1989 è all'esame delle Commissioni competenti (Lavori pubblici, comunicazioni del Senato) il disegno di legge n. 1685, di iniziativa governativa, che all'articolo 6 decreta la soppressione dell'ASST;

che per contro presso l'ASST, in questa particolare fase, si constata una spregiudicata disponibilità nell'elargire indennità accessorie e nel corrispondere lavoro straordinario inesistente che supera i limiti delle compatibilità normative in rapporto all'organizzazione produttiva e alla effettiva presenza del personale da amministrare;

constatato inoltre il superamento dell'eccezionalità nell'interpretazione delle norme vigenti, relativamente ai programmati concorsi interni per titoli professionali per il passaggio alle categorie superiori,

l'interrogante richiama l'attenzione del Ministro competente affinchè accerti la fondatezza e la legittimità dei bandi di concorso interni per titoli professionali pubblicati sui Bollettini Ufficiali Straordinari n. 3, parte II, del 3 aprile 1989 e n. 6, parte II, del 7 giugno 1989.

Visto che del ruolo organico dell'ASST l'85 per cento del personale dipendente è collocato nelle categorie medio-alte, cioè dalla V categoria a quelle superiori, e che, in base alle declaratorie stabilite dai rispettivi articoli 3 delle leggi n. 101 del 1979 e n. 797 del 1981, nel rispetto delle corrispondenti funzioni e qualifiche (articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), tale personale non dovrebbe esercitare mansioni esecutive di telefonista al determinarsi della nomina alla qualifica funzionale di dirigente di esercizio, qualifica che la totalità del personale ASST degli uffici interurbani ha acquisito o acquisirà (vedasi decreto ministeriale n. 54943 del 13 febbraio 1989);

considerato:

che, presso gli uffici amministrativi delle sedi di Ispettorato di Zona e degli uffici interurbani ed anche presso le stazioni telefoniche, appena il 10 per cento del personale si trova collocato nella qualifiche fino alla V categoria, mentre la restante parte assume le qualifiche corrispondenti alle categorie VI, VII e VIII, le cui funzioni non sono corrispondenti a quelle stabilite dalle declatorie contenute nelle leggi succitate, per l'assoluta assenza di personale dipendente da amministrare o coordinare;

che per indire i singoli bandi debbono essere indicate le categorie e le qualifiche funzionali e deve essere stabilito il numero dei posti «disponibili» alle varie decorrenze (1° gennaio 1987, 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989),

l'interrogante chiede di conoscere, in relazione all'immediatezza del bando da decreto ministeriale n. 54940 del 13 febbraio 1989, quali possano essere le legittime giustificazioni delle seguenti incongruità

nella procedura di nomina relativa al precedente concorso per titoli professionali alla qualifica funzionale di revisore capo, indetto con decreto ministeriale n. 52397 del 12 febbraio 1986, in cui non è stato osservato il numero dei posti disponibili da assegnare presso la sede di Milano (anzichè i 5 posti stabiliti ne sono stati assegnati solo tre) per le decorrenze 1° gennaio 1985 e 1° gennaio 1986.

Al riguardo si rileva che, a seguito delle lungaggini nella procedura di nomina, a decorrere dalla data del decreto ministeriale n. 54277 dell'8 aprile 1988, la commissione preposta, ingiustificatamente, ha fatto trascorrere più di sei mesi, determinando un danno al nominato revisore capo Vittorio Ramilli, sia agli effetti giuridici sia agli effetti economici.

Infatti questi è stato nominato con decorrenza economica dal 19 dicembre 1988 quale «incaricato capo settore», poichè la titolarità del «settore» è stata riservata al dipendente Maurizio Ghetti, sindacalista a tempo pieno, distaccato, dopo sole 24 ore dalla nomina, presso la segreteria della FILPT-CGIL di Bologna. Lo stesso «incaricato capo settore» è stato anche scavalcato da Gilberto Guiducci, nominato revisore capo a decorrere dai primi di ottobre 1988, sempre presso la sede di Milano e anch'egli distaccato dopo sole 24 ore dall'assunzione della titolarità di un «settore», presso la segreteria del sindacato CISL-SILTS di Bologna (vedasi per entrambi i casi l'inosservanza dell'articolo 9 del bando di concorso).

Sempre in riferimento alle disposizioni diffuse con nota prot. n. 1504007 del 22 novembre 1988 e nota prot. n. 1014737 dell'11 marzo 1989, relative ai suddetti concorsi, si rilevano le incongruità scaturite dal concorso con le decorrenze 1° gennaio 1985 e 1° gennaio 1986 inerenti le nomine alla qualifica funzionale di revisore tecnico capo, in quanto i nominati non hanno potuto assumere la funzione di «direttore di stazione telefonica», praticamente inesistente presso l'ASST 1ª Zona-Milano.

Si chiede al Ministro in indirizzo, verificate le suesposte irregolarità, quali giustificazioni possano essere addotte in merito ai decreti ministeriali relativi ai bandi dei suddetti concorsi interni per titoli professionali, anomalie peraltro evidenziate dalla stessa segreteria nazionale FILPT-CGIL con nota del 31 maggio 1989 direttta all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Considerato inoltre che è in corso una procedura sempre più estesa di erogazione della «maggiorazione del premio industriale» al personale di VII categoria per la funzione di coordinamento;

visto il fono prot. n. Az.410060 del 23 gennaio 1988 a firma del direttore centrale personale ASST-Roma, dottor E. Iannelli, che in proposito dispone, stravolgendo la norma contrattuale (decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987), l'individuazione delle aree di lavoro con almeno 5 unità e, in via eccezionale, non meno di tre per servizi indivisibili e per la particolare rilevanza della materia trattata, escludendo, contradditoriamente, da tale maggiorazione il cassiere e il controllore degli «uffici cassa» che effettivamente svolgono tale attività di coordinamento;

rilevato:

che tale è il caso del revisore coordinatore Emanuele Rossi, cassiere capo dell'Ispettorato 1ª Zona ASST-Milano, la cui discrimina-

zione comporterà la mancata acquisizione del punteggio per il passaggio alla categoria superiore;

che in proposito è da notare che nell'organizzazione ASST gli «uffici cassa» sono considerati «uffici non direttivi» e in quanto tali sono diretti da personale collocato alla VIII categoria, ad eccezione del suindicato responsabile di Milano e quello dell'Ispettorato di Napoli;

che un altro aspetto che può dimostrare una gestione incongruente nell'erogazione della «maggiorazione del premio industriale», poichè non motivata o giustificata dall'assunzione di ruoli o in funzione di progetti organizzativi di produttività del lavoro, si può cogliere presso le stazioni telefoniche di Milano Centro: infatti tale indennità accessoria viene erogata a ben 12 unità di cui solo nove svolgono la funzione di capo ripartizione,

l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno disporre interventi di accertamento, anche se tardivi, sottoponendo la situazione suesposta all'esame della competente sezione della Corte dei conti, onde controllare la regolarità dell'onerosa spesa rispetto alla funzionalità dei servizi.

(4-03592)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che con fono circolare del 19 gennaio 1989 l'ASST ha provveduto a fissare, anche per l'anno 1989, i limiti individuali mensili ed annuali relativi alle prestazioni straordinarie che possono essere rese dai propri dipendenti; maggiori prestazioni possono essere autorizzate solo per far fronte a particolari ed improrogabili esigenze di servizio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e sempre rimanendo entro la dotazione dei fondi assegnati a ciascun ufficio.

Si precisa, inoltre, che tali prestazioni sono rese sotto la responsabilità dei diretti superiori e non risulta che vi siano stati casi di corresponsione di compensi relativi a lavoro straordinario non eseguito.

Per quanto riguarda le perplessità manifestate dall'onorevole interrogante sulla fondatezza e sulla legittimità dei bandi di concorso interni pubblicati nei bollettini ufficiali del Ministero del 3 aprile 1989 e del 7 giugno 1989 si significa che gli stessi sono relativi alle seguenti qualifiche:

a) revisore coordinatore decorrenze 1987-88-89;

b) dirigente di esercizio decorrenze 1987-88-89;

c) dirigente coordinatore di commutazione decorrenze 1987-88-89;

d) revisore capo decorrenze 1987-88-89;

e) revisore tecnico capo decorrenze 1987-88-89;

f) vice dirigente opere civili e impianti tecnologici decorrenza al 1° gennaio 1989.

Tutti i bandi di concorso sopra indicati sono stati indetti per la copertura di posti già vacanti alle singole decorrenze e sono stati sottoposti preventivamente al controllo di legittimità della Corte dei conti, che li ha ammessi a visto e registrazione.

In particolare, per ciò che concerne il concorso a dirigente di esercizio, si evidenzia che è stato indetto per coprire i posti resisi disponibili nella qualifica a seguito di cessazioni dal servizio. Se dopo la nomina dei vincitori resteranno scoperti molti posti di operatore specializzato di esercizio ciò è dovuto al fatto che non è stato possibile indire nuovi concorsi di reclutamento, in considerazione soprattutto del riassetto in corso del settore delle telecomunicazioni.

In merito alle preoccupazioni sui riflessi negativi che ciò potrebbe comportare è da precisare che il profilo professionale del dirigente di esercizio prevede che questi possa «concorrere personalmente allo svolgimento del servizio telefonico, anche con apparecchiature elettroniche».

Relativamente alle doglianze riguardanti lo svolgimento dei concorsi interni per revisore capo ed il presunto danno subìto dal dipendente Ramilli Vittorio a causa dei ritardi con cui l'amministrazione ha proceduto alle nomine dei vincitori si ritiene opportuno premettere che l'amministrazione ha il potere di stabilire, in relazione alle proprie esigenze organizzative, il momento in cui far luogo alle nomine dei vincitori di concorsi, e ciò tanto più per i concorsi interni, per i quali la decorrenza giuridica è ancorata ad una data precisa.

Si indicano, comunque, le fasi delle nomine relative al concorso indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1986, la cui procedura viene definita incongrua. Tale concorso prevedeva 44 posti da conferire per la decorrenza giuridica del 1° gennaio 1985 e 49 posti per quella del 1° gennaio 1986. Lo stesso bando prevedeva 5 posti per la sede di Milano. Le relative due graduatorie furono approvate con decreto ministeriale 8 aprile 1988, n. 54277.

Con successivo decreto ministeriale 1° ottobre 1988 è stata disposta la nomina dei vincitori: di quelli nominati con decorrenza dal 1° gennaio 1985, nessuno è stato assegnato a Milano, avendo tutti gli interessati chiesto e ottenuto altre sedi di servizio; mentre dei 49 nominati per la decorrenza del 1° gennaio 1986 i seguenti cinque sono stati assegnati a detta sede:

1) Colecchia Maria Gloria n. 95 graduatoria in servizio a Bologna;
2) Sassolini Alfonso n. 101 graduatoria in servizio a Firenze;
3) Brex Antonino n. 131 graduatoria in servizio a Catania;
4) Guiducci Gilberto n. 138 graduatoria in servizio a Bologna;
5) Cappelli Adriana n. 144 graduatoria in servizio Roma.

Dei suddetti, soltanto Guiducci ha preso servizio a Milano, per cui gli altri quattro – con decreto ministeriale 1° dicembre 1988, n. 54830 – sono stati dichiarati decaduti e sostituiti, secondo l'ordine della graduatoria relativa al 1° gennaio 1986, con i seguenti idonei:

1) Lovicu Rossana n. 149 graduatoria in servizio a Genova;
2) Ramilli Vittorio n. 151 graduatoria in servizio a Milano;
3) Prisco Concetta n. 152 graduatoria in servizio a Roma;
4) Petrozzi Antonio n. 155 graduatoria in servizio a Roma.

Dei suddetti, soltanto Ramilli ha preso servizio a Milano, per cui gli altri tre – con decreto ministeriale 15 febbraio 1989, n. 54910 – sono stati dichiarati decaduti e sostituiti con i seguenti ulteriori idonei:

1) Romano Silvana n. 162 graduatoria in servizio a Genova;
2) Mercuri Luigi n. 166 graduatoria in servizio a Roma;
3) Leone Nunziata n. 167 graduatoria in servizio a Bologna.

Dei suddetti, soltanto Romano Silvana ha preso servizio a Milano, per cui gli altri due (insieme con altri cinque idonei nominati per altre sedi) sono stati dichiarati decaduti con decreto ministeriale 20 marzo 1989, n. 55021, senza procedere alla loro sostituzione con altri idonei. Pertanto 2 dei posti messi a concorso per Milano sono rimasti scoperti.

In proposito si sottolinea che, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 aprile 1983, n. 49867 (il quale disciplina i concorsi interni dell'ASST), la sostituzione dei vincitori decaduti o rinunciatari – che può avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento – è una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione.

In relazione a quanto sopra, risulta evidente che il Ramilli, idoneo e non vincitore del concorso, ha conseguito la nomina solo perchè l'amministrazione ha deciso di avvalersi della facoltà di sostituire i rinunciatari e che lo stesso non ha subìto alcun danno in ordine alla decorrenza giuridica che è rimasta fissata al 1° gennaio 1986.

Quanto al presunto danno economico, occorre tenere presente che l'amministrazione, per poter esercitare la facoltà cui si è fatto cenno, ha dovuto accertare la definitività delle rinunce di candidati meglio classificati e quindi procedere alla loro sostituzione, il che è avvenuto in tempi del tutto congrui.

I concorrenti Ghetti Maurizio e Guiducci Gilberto, risultati vincitori del concorso, sono stati assegnati, in conformità ai criteri stabiliti dai bandi, alla sede di Milano, ove hanno assunto servizio.

Successivamente i predetti, che fanno parte di organi statutari di organizzazioni sindacali a carattere nazionale (FIP-CGIL il Ghetti e CISL-SILTS il Guiducci) sono stati collocati in aspettativa per motivi sindacali, su richiesta delle organizzazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 45 della legge 12 marzo 1968, n. 249.

Altre incongruità, secondo l'onorevole interrogante, si rilevano nel concorso a revisore tecnico capo per le decorenze 1° gennaio 1985 e 1° gennaio 1986, in quanto i nominati non hanno potuto assumere la funzione di direttore di stazione telefonica.

Il profilo del revisore tecnico capo, quale risulta definito con il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, prevede le seguenti mansioni: «Direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entità; mansioni di vicario del direttore di stazione telefonica di rilevante entità; dirige altri uffici di rilevante entità non a livello di sezione e coordina nell'ambito della sezione o ufficio di pari livello raggruppamenti di personale o settori di rilevante entità; effettua sopralluoghi ed accertamenti tecnici richiedenti una adeguata preparazione professionale e svolge compiti di collaborazione tecnica altamente qualificata nel campo delle telecomunicazioni; svolge attività di progettazione, direzione lavori e collaudo nei limiti delle norme che regolano la materia; svolge mansioni di segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale dell'esercizio».

Ne consegue che la dirigenza delle stazioni telefoniche non è che una delle numerose mansioni del revisore tecnico capo, il quale può essere legittimamente applicato a tutte le altre mansioni previste dal profilo.

Per quanto riguarda, infine, le maggiorazioni del premio industriale per le attività di coordinamento, si significa che nel fonogramma n. 410060 del 23 gennaio 1988, con il quale sono stati dettati i princìpi per la erogazione del premio industriale per le attività di coordinamento, sono state escluse le mansioni dei cassieri e dei controllori in quanto questi sono destinatari di apposite maggiorazioni del suddetto premio.

Successivamente, tenuto conto che l'inserimento in settima categoria delle mansioni di cassiere e controllore in qualunque ufficio svolte dava luogo a evidenti disparità, si è provveduto, con decreto ministeriale 8 giugno 1989, n. 55249 – sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione – ad ascrivere alla qualifica di revisore capo – ottava categoria le mansioni di cassiere e controllore presso gli ispettorati di zona, eliminando in tal modo ogni possibile diversità fra gli uffici dei vari ispettorati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(13 novembre 1989)

RANALLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 21 ottobre 1988, alle 17,45 circa, nello stabilimento «Italcementi» di Civitavecchia (Roma) un giovane operaio moriva maciullato dalle pale di un elevatore che si era messo in movimento mentre egli era intento alla manutenzione dell'elevatore stesso e, trovandosi all'interno della gabbia, veniva trascinato dalle pale e stritolato;

che l'interrogante, recatosi sul posto, ha potuto constatare il tragico spettacolo che ha suscitato un'ondata di commozione e di sdegno tra i lavoratori e i cittadini, essendo questo l'ennesimo incidente – purtroppo mortale – che fa emergere ancora una volta a Civitavecchia la carenza della sicurezza e delle misure antinfortunistiche nei luoghi di lavoro, perfino in una grande azienda come la «Italcementi», e la inadeguata sorveglianza da parte dei pubblici poteri incaricati (ispettori del lavoro, USL, magistratura);

che l'interrogante ha potuto vedere e leggere preoccupato un cartello posto davanti all'elevatore in questione con la scritta «Attenzione! È vietato sostare davanti a questo elevatore perchè può mettersi in moto all'improvviso», di cui si chiede la ragione e il significato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno compiere, sotto la direzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una indagine rigorosa, convincente e affidabile, con l'ausilio di esperti dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), in modo che sia fatta luce sulla dinamica della tragedia, con l'intento di chiarire se esistesse un piano di manutenzione dell'elevatore, a chi ne fosse affidata l'esecuzio-

ne, chi ne fosse il responsabile, se si fossero stabilite norme tali da garantire che la manutenzione dovesse avvenire in regime di assoluta sicurezza per tutti e perchè, se queste erano le disposizioni, l'elevatore sia stato azionato, quando, invece, sarebbe dovuto restare bloccato per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione;

le ragioni della scritta allarmante sul cartello posto davanti all'elevatore, in quale modo un elevatore possa partire, e perchè, all'improvviso;

se questa partenza improvvisa non costituisca un pericolo permanente per chi è costretto a passare davanti a questo elevatore;

se questa circostanza sia conosciuta dall'ISPESL e sia stata autorizzata dai suoi uffici;

se non si ritenga di doversi adoperare con ogni mezzo in potere perchè a Civitavecchia, nel campo della prevenzione e della sicurezza del lavoro, sia fatta intanto rispettare la legge esistente che viceversa, come i fatti purtroppo si incaricano di dimostrare, è soggetta a violazioni non sempre esemplarmente perseguite.

(4-02332)

(26 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sulla base degli elementi forniti da tale Dicastero ed in mancanza di altre dirette valutazioni delle competenti autorità locali del servizio sanitario nazionale, a tutt'oggi non ancora pervenute dalla competente regione Lazio per il tramite di quel Commissariato del Governo, si deve rilevare che gli ispettori del lavoro, per la loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno il potere di svolgere inchieste specifiche od accertamenti in genere nel settore loro affidato, sia direttamente, per autonoma determinazione d'ufficio, sia a seguito di espressa richiesta dell'autorità giudiziaria.

Ovviamente, ogni diretta iniziativa di avviare un'inchiesta o di esperire accertamenti, quando non rientri nell'ambito degli ordinari e ricorrenti controlli ispettivi istituzionalmente effettuati, consegue – di norma – ad una notizia di infortuni sul lavoro ovvero dell'esistenza di condizioni di lavoro difformi dalle prescrizioni di legge o dalle norme di sicurezza e potenzialmente suscettibili di determinare un rischio per la salute dei lavoratori o per la loro incolumità.

Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante, invece, il tragico incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Italcementi di Civitavecchia è stato appreso soltanto in un secondo tempo dall'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, e la circostanza si spiega con la considerazione che, di fatto, alcune procure della Repubblica – ed in particolare quelle di Civitavecchia e di Velletri – per le inchieste a seguito di infortuni sul lavoro sono solite avvalersi, come è accaduto anche in questa occasione, di funzionari delle unità sanitarie territorialmente competenti.

Dalle informazioni successivamente acquisite dallo stesso ispettorato provinciale di Roma presso l'unità sanitaria locale di Civitavecchia, infatti, si è appreso che gli accertamenti e le indagini sulle cause dell'infortunio nello stabilimento Italcementi sono stati congiuntamen-

te effettuati da funzionari della stessa USL e da carabinieri del locale comando ed hanno determinato la stesura di un dettagliato rapporto, inoltrato alla procura della Repubblica interessata.

È comprensibile che la consapevolezza di una preesistente inchiesta penale da tempo avviata, sull'incidente mortale, dall'autorità giudiziaria territorialmente competente abbia fatto ritenere ultronea ed inopportuna all'ispettorato provinciale di Roma una propria, forzatamente tardiva, indagine tecnico-amministrativa sulla tragica vicenda, sconsigliandolo dall'assumere iniziative in proposito.

Si fa riserva, peraltro, di rendere note all'onorevole interrogante in un secondo tempo le conclusioni raggiunte dall'autorità giudiziaria, per quanto risulti possibile acquisirne notizia dal competente Ministero di grazia e giustizia, appositamente interessato.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(10 novembre 1989)

SPETIČ. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità e dell'ambiente.* - Per sapere:

se siano a conoscenza del grave disagio e del pericolo per la stessa salute degli abitanti provocato dai numerosi impianti di trasmissione televisiva installati all'interno del villaggio carsico di Conconello (Ferlugi), in provincia di Trieste;

se tali impianti rispettino le norme vigenti, comprese quelle di tutela ambientale e contro gli impianti nocivi all'interno di centri abitati;

se il Governo non intenda intervenire per trovare una soluzione che tuteli il diritto della popolazione alla propria incolumità, facendo prevalere l'interesse generale rispetto a quello dei singoli o delle aziende interessate, anche individuando ubicazioni alternative in aree esterne.

(4-03217)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che nella zona di Conconello, in provincia di Trieste, si è effettivamente determinata, a causa della nota mancanza di normativa in materia, una incontrollata proliferazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Occorre, tuttavia, precisare che, attualmente, l'unico intervento consentito a questa amministrazione nei confronti delle emittenti private è quello tendente ad assicurare l'assenza di turbativa od interferenze alle bande di frequenze riservate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ai servizi pubblici di telecomunicazioni.

Deve, peraltro, soggiungersi che non esiste in Italia, come del resto in molti altri paesi europei, una normativa in materia di radiazioni non ionizzanti che ne definisca i limiti di sicurezza per la popolazione.

Il riferimento comunemente accettato a livello internazionale è rappresentato dalla cosiddetta normativa IRPA (International radiator protection association) che indica in 20 volt per metro quadrato la soglia di pericolosità per l'organismo umano di queste radiazioni.

Della questione è stato, comunque, investito, sin dal 1983, il settore igiene pubblica ed ecologia presso l'unità sanitaria locale al quale è stato affidato il compito di approfondire gli aspetti del problema soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario.

Dalle indagini esperite è emerso un indubbio aumento dell'intensità del campo elettromagnetico, pur potendosi escludere, in base alle valutazioni contenute nella citata normativa IRPA, l'esistenza di situazioni di rischio per i residenti, tali da giustificare, sia sotto l'aspetto tecnico-sanitario che giuridico, l'adozione di provvedimenti tendenti allo smantellamento degli impianti in questione.

Il settore igiene pubblica ed ecologia della competente unità sanitaria si è fatto, comunque, promotore di una iniziativa finalizzata alla localizzazione di tutti gli impianti di ricetrasmissione televisiva esistenti *in loco*, su uno o più tralicci di idonea altezza, in una zona esterna al centro abitato.

Poichè tale proposta è tuttora all'esame della competente autorità comunale lo stesso settore igiene pubblica ed ecologia ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova rilevazione delle intensità dei campi magnetici ed imporre, nel caso di eventuali ulteriori modificazioni della densità di potenza di detti campi, nuovi limiti ritenuti di assoluta garanzia per gli abitanti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(11 novembre 1989)

TRIPODI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che, al fine di adeguare l'aeroporto «Tito Minniti» di Reggio Calabria all'esigenza della massima efficienza e alle norme di sicurezza, sono stati appaltati i lavori per il prolungamento della pista di circa trecento metri, lavori in corso da oltre 7 anni;

che nonostante le ripetute sollecitazioni, pervenute da più parti, e soprattutto nonostante le pressioni da parte dei piloti degli aeromobili, l'opera non è stata ancora ultimata, ritardando così l'indispensabile adeguamento della pista di atterraggio e determinando persino la soppressione della programmata decisione dell'ATI di impiegare su tale rotta, a partire dal 1° aprile 1989, anche il nuovo aereo MD80;

che, malgrado le forti proteste delle organizzazioni sindacali e soprattutto dei viaggiatori, l'aeroporto di Reggio Calabria rimane aperto fino alle ore 23, determinando il dirottamento sull'aeroporto di Lamezia Terme degli aerei che sovente arrivano con molto ritardo,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali misure si intenda predisporre per accelerare il completamento del prolungamento della pista e tutti gli altri lavori di potenziamento aeroportuali;

b) se non si intenda intervenire per eliminare l'obbrobriosa chiusura dell'aeroporto nell'orario sopradetto.

(4-02829)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Le condizioni geometriche ed operative della pista 15-33, quella principale, dell'aeroporto di Reggio Calabria, sono da tempo all'attenzione di questo Ministero. Le condizioni orografiche sono come è noto molto limitative, in quanto a ridosso delle due estremità della pista corrono le fiumare d'Armo (lato sud) e Sant'Agata (lato nord), mentre all'interno del sedime l'alveo della fiumara Menga pone ulteriori problemi di difficile compatibilità relativamente alla creazione delle infrastrutture di volo.

A seguito di una prima sistemazione operata dal competente Genio civile regionale, con riduzione dell'ampiezza dell'alveo del torrente D'Armo, nel 1982 venne a suo tempo prolungata la pista 15-33, lato testata 15, di circa 100 metri. Successivamente, operando secondo un programma concordato con questo Dicastero, con il comune di Reggio Calabria, con il consorzio dell'Area di sviluppo industriale (ASI) e con la regione Calabria, il Genio civile regionale ha provveduto all'intubamento in corrispondenza della striscia di volo della pista 15-33 della fiumara Sant'Agata, nell'ambito di una complessa sistemazione dell'asta valliva del torrente, tuttora in corso. A seguito di tale opera questa amministrazione ha provveduto coordinatamente ad eseguire il progetto e poi l'appalto dei lavori di prolungamento della pista 15-33, lato testata 15.

I lavori, attualmente in corso, per il prolungamento della pista 15-33, lato testata 15, che comportano una maggiore lunghezza della pista stessa di 250 metri, sono iniziati il 9 luglio 1987, ed avrebbero dovuto essere eseguiti in un anno.

Il maggiore tempo richiesto è da imputarsi alla mancata disponibilità dei sedimi sui quali realizzare le infrastrutture. Tali sedimi sono in corso di acquisizione nell'ambito del contratto di appalto mediante espropriazioni o con imposizione di servitù, ma le procedure amministrative, notevolmente complesse, hanno subìto ritardi ed hanno comportato interruzione dei lavori.

Infatti, i lavori consegnati il 9 luglio 1987 furono sospesi dal 24 luglio 1987 al 9 novembre 1987 poichè non era stato possibile al Genio civile regionale, esecutore del tombamento del torrente Sant'Agata, immettere le acque del torrente nel tombamento già ultimato, a causa di lavori di esecuzione di un pilone di un ponte ferroviario eseguito più a valle, a cura della quinta unità speciale delle Ferrovie dello Stato.

Dopo l'immissione delle acque nel tombamento, i lavori di prolungamento pista furono ripresi totalmente, ma poi furono nuovamente sospesi dal 18 gennaio 1988 al 29 febraio 1988 a causa delle intense piogge.

Tale sospensione era limitata ai lavori di movimento di terra in corso nell'ex alveo del torrente Sant'Agata.

Il giorno 10 ottobre 1988 i lavori furono di nuovo parzialmente sospesi, stante la mancata disponibilità dei sedimi nelle zone da espropriare od asservire, comprese tra il sottopasso di via Padova ed il futuro confine aeroportuale.

Rendendosi necessaria in primo luogo l'occupazione temporanea d'urgenza, per i lavori in oggetto, la prefettura di Reggio Calabria emise i decreti di temporanea occupazione in data 22 aprile 1988, ma con il limite temporale del 30 settembre 1988 poichè tale data era quella prevista come tempo limite dal decreto ministeriale (n. 843 del 30

settembre 1986) di approvazione del progetto dei lavori ed insieme di dichiarazione della loro pubblica utilità.

Questa amministrazione, in data 30 settembre 1988, aveva altresì provveduto a far emettere il decreto ministeriale n. 85/88 di proroga dei termini suddetti. Tuttavia il prefetto di Reggio Calabria non ha ritenuto di poter emettere i susseguenti decreti prefettizi di proroga della temporanea occupazione, rilevando, con nota in data 10 dicembre 1988, che per il decreto n. 85/88 l'omessa indicazione della durata dei lavori costituiva vizio di nullità.

A seguito di tale circostanza venne emanato, in data 21 febbraio 1989, il decreto n. 18/89, con il quale si integravano i dati mancanti.

Allo stato, essendo tuttora in corso la procedura per l'emissione da parte della prefettura dei decreti di temporanea occupazione dei terreni tra la via Padova ed il nuovo confine aeroportuale, in tale zona del sedime i lavori risultano parzialmente sospesi.

Circa l'orario di apertura dell'aeroporto di Reggio Calabria, si deve segnalare che dall'apposita pubblicazione aeronautica AIP-Italia (Publicazione informazione aeronautica) risulta che sull'aeroporto di Reggio Calabria i servizi del traffico aereo comprendenti quello di torre di controllo sono forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo «nell'orario di servizio HN (tramonto-alba) solo per esigenze ATI e per il traffico autorizzato preventivamente, entro le ore 23 locali».

Successivamente, previ accordi intercorsi con l'ATI, l'AAAVTAG ha assicurato su Reggio un servizio estendibile fino alle ore 01,00 locali.

L'agibilità nottura consentita all'ATI non è stata estesa a tutti gli operatori a causa della particolare configurazione plano-altimetrica dello scalo e della particolare procedura di avvicinamento in curva, nonchè della ridotta lunghezza della pista e della conseguente necessità di richiedere agli equipaggi addestramenti particolari con familiarizzazione sullo scalo.

L'estensione dell'agibilità per tutti gli operatori è subordinata ai lavori di prolungamento della pista con relativo tombamento della fiumara esistente e alla installazione di radio assistenze di precisione (quale il sistema di atterraggio strumentale a microonde – MLS –, non essendo possibile usare un sistema di atterraggio strumentale – ILS – in avvicinamento in curva), in quanto, attualmente, l'aeroporto dispone soltanto di un radiofaro omnidirezionale ad altissima frequenza (VOR), di un radiofaro adirezionale (NDB) e di un radar praticamente inutilizzato.

In più riprese, ed in particolare quando l'ATI soppresse il volo postale notturno (in quanto ritenne necessario limitare il servizio risultando troppo oneroso mantenere controllori in torre di controllo per un solo volo) fu richiesta, da parte delle locali autorità, l'agibilità per tutte le 24 ore anche se limitata all'ATI ed ai voli di soccorso.

Tale estensione non fu consentita, non tanto per un problema di «rischio» notturno (in quanto sotto questo aspetto non vi è differenza tra le ore 24 e le 02,00) ma per carenza di personale operativo ed in relazione al rapporto costo/beneficio stabilito dall'AAAVTAG.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(2 novembre 1989)

VIGNOLA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Azienda di Stato per i servizi telefonici

- anno finanziario 1986

  cap. 531 L. 80.000.000.000
  cap. 550 L. 40.000.000.000

- anno finanziario 1987

  cap. 531 L. 90.000.000.000
  cap. 550 L. 40.000.000.000

(4-02238)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'importo degli impegni per opere da realizzare nel Mezzogiorno, relativamente ai capitoli di bilancio indicati nell'atto parlamentare in esame, è stato di 520 miliardi di lire nel 1986 (480 miliardi sul capitolo 531 e 40 miliardi sul capitolo 550) e di 240 miliardi nel 1987 (200 miliardi sul capitolo 531 e 40 sul capitolo 550).

Le più importanti forniture ed opere realizzate nel Mezzogiorno, nel biennio in questione, sono qui di seguito indicate:

Capitolo 531 - Anno finanziario 1986

	(in miliardi di lire)
Fornitura e installazione di un cavo a fibre ottiche Foggia-Nola	74,5
Fornitura e installazione di un cavo a fibre ottiche Pescara-Foggia	65,6
Centro direzionale di Napoli	188,3
Fornitura sistemi di linea a 565Mb/s Nola-Lamezia Terme	12,3
Fornitura sistemi di linea a 565Mb/s Pescara-Foggia-Napoli-Bari	11,2
Fornitura in opera centale manuale automatizzata di Cagliari	4,9
	356,8

Capitolo 531 - Anno finanziario 1987

	(in miliardi di lire)
Fornitura e installazione di un cavo a fibre ottiche Napoli-Reggio Calabria	87,6
Installazione sistemi di linea a 565Mb/s Napoli-Reggio Calabria	2,8
Fornitura e posa di arteria internazionale in cavo sottomarino in fibre ottiche per il Mediterraneo occidentale facente capo a Palermo (primo investimento parziale)	4,0
Fornitura moltiplicatori numerici per Bari, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Taranto	6,6
Fornitura apparecchiature numeriche a 565Mb/s Nola-Potenza-Lamezia Terme-Foggia-Bari-Taranto	21,9
Installazione di un cavo a fibre ottiche Palermo-Catania	7,2
Installazione di sistemi numerici per l'arteria in ponte radio Pescara-Foggia-Bari-Catanzaro-Catania	14,9
Totale	145,0

Capitolo 550 - Anno finanziario 1987

Sistema di supervisione della rete nazionale di telecomunicazioni (quota per il Mezzogiorno)	35,0

Capitolo 531 - Anno finanziario 1987

	(in miliardi di lire)
Fornitura di sistemi di linea numerici per arterie in cavi coassiali:	
Roma-Napoli	5,2
Bari-Taranto-Reggio Calabria	14,5
Palermo-Messina-Catania	8,1
Roma-Pescara-Foggia	11,2
Totale	39,0

Si ritiene opportuno evidenziare, in proposito, che la percentuale destinata ad investimenti nel Mezzogiorno è stata notevolmente superiore alla riserva del 40 per cento a suo tempo stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

Le disposizioni di pagamento per tali opere, la cui realizzazione, di particolare rilievo e complessità, richiede tempi di esecuzione contrat-

tuale di durata pluriennale, sono valutate per i due esercizi finanziari in circa 370 miliardi di lire sul capitolo 531 e 40 miliardi sul capitolo 550.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(4 novembre 1989)

ZANELLA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che in provincia di Belluno è stata accertata una notevole e diffusa presenza di giacimenti archeologici: ne è un esempio significativo il recupero, a cura dell'università di Ferrara, in due anni di due sepolture preistoriche risalenti a 7.000 e 12.000 anni fa;

che la vastità della provincia e la sua «ricchezza» archeologica rendono insufficienti gli interventi di tutela che la soprintendenza riesce ad assicurare, al punto tale da arrivare al recupero *in extremis* (casuale? fortuito?) di importanti «ritrovamenti» finiti in discarica;

che la città di Feltre (Belluno), pur annoverando reperti e testimonianze pre-romane e romane, è interessata da una immotivata, a giudizio dell'interrogante, lentezza nei lavori di completamento del suo museo sotterraneo;

che un simile patrimonio storico-artistico, se opportunamente tutelato e valorizzato, può positivamente contribuire ad incrementare il flusso turistico verso aree del paese spesso ed ingiustamente penalizzate,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giustificate e necessarie la costituzione, prima, e l'attivazione, poi, nella provincia di Belluno, di una sezione operativa, inizialmente anche solo archeologica, della soprintendenza ai beni culturali, utilizzando, ad esempio, per la sua dislocazione, uno stabile, di proprietà del Ministero, sito in Feltre;

se non intenda sollecitamente intervenire per assicurare la definitiva sistemazione del museo di Feltre;

quali iniziative intenda promuovere al fine di testimoniare il proprio concreto impegno operativo nel senso sopra auspicato.

(4-03162)

(11 aprile 1989)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che la provincia di Belluno e la città di Feltre in particolare sono ben presenti a questa amministrazione, tant'è che sin dal 1983 la sistemazione della zona archeologica antistante il Duomo di Feltre e il museo cui fa cenno l'onorevole interrogante occupa il primo posto nel programma degli interventi di tutela e valorizzazione della competente soprintendenza archeologica di Padova.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si deve segnalare purtroppo che, data la ormai cronica carenza di risorse finanziarie del Ministero, per il 1989 sono stati stanziati, per il completamento degli interventi, solo 100 milioni, a fronte di una esigenza di 210 milioni.

In merito al recupero in discarica di importanti materiali archeologici, si allude, evidentemente, al rinvenimento a Feltre di una pietra con iscrizione di tipo retico sulla cui autenticità sussistono seri dubbi e attualmente è in corso il suo esame da parte di studiosi specialisti.

Per quanto riguarda poi l'istituzione di una sezione operativa della soprintendenza archeologica di Padova nella provincia di Belluno, si precisa che tale istituzione, come la creazione di nuovi uffici del Ministero, non può che essere presa in considerazione in un quadro più ampio di riorganizzazione di tutto il Ministero.

Al riguardo, infatti, si è istituita una commissione presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, che proporrà quanto prima uno schema di disegno di legge concernente la riorganizzazione del Ministero.

Difficoltà operative sono state, altresì, riscontrate per la carenza dell'organico della soprintendenza predetta.

Del resto al momento non è possibile completare l'organico previsto per la soprintendenza archeologica di Padova con l'assegnazione di altro personale, in quanto la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica con circolare n. 80 del 13 luglio 1988 diretta a tutte le amministrazioni statali ha informato che, nell'attesa delle determinazioni delle piante organiche territoriali, non potrà dare corso all'istruttoria di provvedimenti di concessione di deroghe di assunzioni di personale.

Per un eventuale potenziamento degli organici della predetta soprintendenza, anche al fine di rendere operativa l'eventuale istituzione di una nuova sezione archeologica della provincia di Belluno, il Dipartimento per la funzione pubblica sta elaborando, mediante un'apposita commissione, i criteri in base ai quali stabilire i nuovi organici in relazione ai carichi di lavoro.

Inoltre, sempre per far fronte alle esigenze operative della soprintendenza in questione, si è provveduto ad assegnare alla stessa una nuova autovettura in data 5 ottobre 1989 e a richiederne l'immatricolazione alla motorizzazione civile di Padova.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(3 novembre 1989)

ZANELLA. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere se corrispondano a verità le seguenti notizie pervenute all'interrogante:

1) che la bozza di programmazione nazionale per la cardiologia e la cardiochirurgia è stata presentata alla commissione ministeriale come documento finale, senza assicurare l'opportuno coinvolgimento, nella sua stesura e formulazione, dei cardiochirurghi componenti la commissione stessa;

2) che il piano globale di programmazione per la cardiologia e la cardiochirurgia è stato presentato al pubblico ed alla stampa prima ancora che ai cardiochirurghi;

3) che il piano stesso è stato formulato sulla base di dati non completi;

4) che nella stesura del piano in parola non si è provveduto ad attivare gli opportuni contatti e le utili collaborazioni con le regioni e con i singoli operatori responsabili di strutture locali.

Per sapere inoltre quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, ove le notizie pervenute corrispondessero al vero in tutto od in parte, al fine di garantire l'attuazione della programmazione nazionale per la cardiologia e la cardiochirurgia solo in conseguenza e successivamente ad opportuni confronti tra comitato ministeriale per la cardiologia e la cardiochirurgia, operatori, regione, USL ed enti locali interessati.

(4-03164)

(11 aprile 1989)

RISPOSTA. – Nella bozza del Piano sanitario nazionale è inserito uno specifico programma riguardante la «lotta alle malattie cardiovascolari», nel quale vengono definite le strategie di intervento attraverso una manovra ampia ed articolata.

Relativamente ai contenuti, si sottolinea che:

a) il programma è stato elaborato, discusso ed approvato in una serie di riunioni del comitato ministeriale per la cardiologia e la cardiochirurgia, alle quali hanno partecipato i cardiochirurghi componenti, che hanno recato contributi determinanti alla sua redazione (professor Giuseppe Besa - Verona, professor Maurizio Cotrufo - Napoli, professor Benedetto Marino - Roma, professor Mario Morea - Torino, professor Lucio Parenzan - Bergamo, professor Alessandro Pellegrini - Milano, professor Ugo Tesler - Potenza, professor Mario Viganò - Pavia);

b) la prima presentazione pubblica del programma è avvenuta da parte del Ministro della sanità al congresso annuale della Società italiana di chirurgia cardiaca e vascolare (Roma, 22 novembre 1988);

c) i dati coi quali il programma stesso è stato elaborato sono quelli degli stessi cardiochirurghi italiani, con l'approvazione formale delle direzioni sanitarie, secondo la procedura annuale di aggiornamento, ormai consolidata;

d) dalla fase di macro-programmazione a livello regionale si è ora passati alla micro-programmazione, rilevando, regione per regione e per singoli primari, le esigenze specifiche di ogni singola struttura cardiologica e cardiochirurgica.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(19 ottobre 1989)